

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
BASILE: Assunzione del dott. Filippone a Segretario Generale del comune di Pavia	529	
BEI ADELE: Concorsi per aspiranti direttori didattici alle armi e per il personale di vigilanza	529	
BELLATO: Assegni vitalizi dell'Opera di previdenza.	530	
BELLAVISTA: Proroga delle sessioni di esame dell'Istituto Orientale di Napoli	530	
BENCIVENGA: Inchiesta sulla mancata difesa di Roma l'8-9 settembre 1943.	531	
BERTOLA, PASTORE GIULIO, SAMPIETRO: Concessione di un chilogrammo di riso al giorno pro-capite durante il periodo del raccolto del riso	532	
BIAGIONI: Corresponsione degli assegni arretrati per il periodo dello sbandamento dopo l'8 settembre 1943	532	
BINNI: Fusione dell'Istituto Nazionale degli Orfani e dell'Istituto di assistenza magistrale	532	
BINNI, PRETI: Collocamento a riposo di ufficiali che collaborarono coi nazifascisti	532	
BONFANTINI: Ripartizione del patrimonio della ex G. I. L.	533	
BOSCO LUCARELLI: Trattamento economico del personale del tiro a segno nazionale	533	
BOSI: Assorbimento dell'Università di Ferrara da parte dell'Università cattolica di Milano	534	
BRUNI: Abrogazione del limite di 65 anni di età per la quiescenza dei presidi e professori	534	
CAMANGI: Pagamento dell'acconto per i danni di guerra alle famiglie dei militari irreperibili	534	
CAMANGI: Situazione della cartiera del Rapido di Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone)	535	
CANEVARI: Esercizio di farmacie da parte di cooperative	535	
CANIZZO: Istituzione di un aeroporto civile nella piana di Gela	536	
CAPPELLETTI, CODIGNOLA: Approvvigionamento di carta alle case editrici di testi scolastici	537	
CARBONARI: Sfruttamento dei corsi di acqua a scopo industriale	537	
CASTELLI AVOLIO: Danni della gelata in Valle Peligna	538	
CASTIGLIA: Erogazione di fondi per l'assistenza ai reduci disoccupati	538	
CIFALDI: Sospensione dei collocamenti a riposo dei ferrovieri in attesa del nuovo regolamento	539	
CIMENTI: Revisione dei prezzi, delle opere, dei servizi e delle forniture appaltati da alcuni ministeri	539	
COTELLESA: Trasformazione da obbligatorio in facoltativo dell'insegnamento del canto e della musica nelle scuole medie inferiori	540	
DE FALCO: Estensione ai maestri elementari di Napoli delle indennità stabilite per le città sinistrate	540	
DE PALMA: Restituzione alla sua funzione dell'edificio scolastico di Ceprano	541	
DE MERCURIO: Elevazione degli assegni familiari ai lavoratori	541	
FANFANI: Progetto di irrigazione della Val di Chiana con le acque del Lago Trasimeno	542	
GOTELLI ANGELA: Disposizioni a favore delle famiglie dei prigionieri italiani in Russia	542	
LACONI: Provvedimenti a favore dei viticoltori nel Campidano di Cagliari	543	
LA GRAVINESE NICOLA: Accesso agli esami di laurea di studenti sprovvisti di documenti in seguito agli eventi bellici	544	
LOMBARDI CARLO, FARINA GIOVANNI: Elevazione del contributo volontario per i giornalieri di campagna	544	
LOPARDI: Demolizione del castello già appartenente ai duchi Caracciolo di Tocca Casuarìa	545	
LOPARDI: Disposizioni a favore di coloro che, non iscritti al partito fascista, hanno superato l'età per partecipare a concorsi pubblici	545	

PAG.	PAG.		
LOZZA: Provvedimenti a favore degli insegnanti medi di ruolo e non di ruolo	545	PERSICO: Scissione dell'Amministrazione degli istituti di Previdenza da quella della Cassa depositi e prestiti	558
MARIANI FRANCESCO: Revisione del tesseramento differenziale annuario	546	PIEMONTE: Saldo dei risparmi di lavoro fatti dai nostri ex prigionieri trasferiti in Inghilterra	558
MARIANI FRANCESCO: Retribuzione degli insegnanti di materie speciali	546	PIEMONTE: Aumento dei vagoni a disposizione nelle stazioni di Mansano e San Giovanni al Natisone (Udine)	559
MARINARO: Criteri per gli accertamenti relativi alle tessere annuarie	546	PUCCI, AMENDOLA, DOZZA: Provvedimenti per alleviare le condizioni degli ufficiali militari costretti a frequenti trasferimenti per servizio	559
MASTROIANNI: Rigetto da parte di amministrazioni settentrionali di funzionari meridionali e rifiuto di assunzione del dottor Filippone al comune di Pavia	547	PUOTI: Situazione dei nostri connazionali medici ingegneri e tecnici già prigionieri di guerra in Albania	560
MATTEOTTI MATTEO, PARIS: Posizione giuridica dei cittadini alto-atesini di lingua tedesca	548	RESCIGNO: Preferenza nei concorsi a cattedre di istituti secondari per le sorelle nubili di Caduti in guerra.	560
MORO: Provvedimenti per lenire la disoccupazione degli intellettuali.	549	RESCIGNO: Criteri per l'ammissione a concorsi per cattedre negli istituti secondari	560
MORO: Concessione dell'abbreviazione di un anno per gli studenti di 17 anni forniti di licenza tecnica commerciale	549	RESCIGNO: Insegnamento di economia domestica e lavoro nelle scuole medie	561
MUSOLINO: Concessione di opere a forfait ai consorzi di bonifica	549	RESCIGNO: Ruolo transitorio degli insegnanti di educazione fisica	561
MUSOLINO: Provvedimenti circa i pagamenti dei canoni di affitto di fondi olivetati	551	RESCIGNO: Licenziamento di operai della Sezione distaccata del A. N. A. S. di Salerno	562
MUSOLINO: Ricostruzione di edifici scolastici in Calabria	552	RICCIO STEFANO: Modifica del testo sulla pesca	562
NEGARVILLE: Divieto di denominazioni stradali a persone di casa Savoia	552	RODINÒ MARIO: Concessione del pacco viveri ai pensionati della Previdenza Sociale	562
NOBILE: Soppressione del biennio di geografia nell'Università di Genova	552	RODINÒ MARIO: Aumento al 65° anno del limite di età per la quiescenza dei ferrovieri	563
ORLANDO CAMILLO: Riattamento di immobili in Ponza	553	ROMANO: Assegnazione al Comune di Caltagirone delle acque del Bacino idrico Bellia di Piazza Armerina	563
PAOLUCCI: Finanziamento per i servizi delle gestioni raggruppamenti autocarri	553	ROSELLI: Trattamento economico dei militari sbandati l'8 settembre 1943	564
PAOLUCCI: Provvedimenti a favore del personale in servizio nei centri sinistrati	553	SARDIELLO: Ripristino nella legge penale del rito di « Restituzione nel termine »	564
PAOLUCCI: Situazione degli enti autonomi portuali	554	SELVAGGI: Revisione delle carriere di tenenti in S. P. E. dei carabinieri, di fanteria e di amministrazione	565
PAOLUCCI: Riattivazione e riparazione di acquedotti e fognature in Abruzzo	554	SELVAGGI: Ricostruzione delle carriere dei militari della marina reduci dalla prigionia di guerra o dall'internamento	566
PAOLUCCI: Soccorsi alle popolazioni sinistrate di comuni della Maiella	554	TEGA: Provvedimenti a favore di insegnanti di Stato già perseguitati dal fascismo	566
PAOLUCCI: Soppressione del limite massimo di età per gli aspiranti a impieghi, già esclusi perché non fascisti	555	VILLABRUNA: Liquidazione delle indennità di presenza agli insegnanti	567
PAOLUCCI: Riconoscimento del « Gruppo patrioti della Maiella »	555	VISCHIONI: Concessioni per la navigazione del Lago di Garda	567
PAOLUCCI: Provvedimenti per la frana dell'abitato di Monte Oderisio (Chieti)	555	VISCHIONI: Provvedimenti per le sedi provinciali dell'Istituto Nazionale di Assistenza malattia ai lavoratori	568
PARIS: Disposizioni per gli ufficiali di complemento alto-atesini che abbiano collaborato con i tedeschi	556	ZACCAGNINI: Cessione alla Banca d'Italia di oggetti d'oro da parte dei Monti di Pietà	568
PASTORE GIULIO, BERTOLA: Coltivazione di granoturco di primo e secondo raccolto	556	ZACCAGNINI: Provvedimenti a favore dei ricevitori postali a riposo	569
PERA: Autorizzazione a commerciare l'olio rimasto agli olivicoltori dopo il conferimento agli ammassi	557		
PERRONE CAPANO: Avanzamento degli ufficiali provenienti dai primi tenenti dei carabinieri, di fanteria e di amministrazione	557		

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI ANNUNZiate

BASILE. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se non ritenga opportuno intervenire perché il dottor Lorenzo Filippone, che è stato assegnato come segretario generale al comune di Pavia, possa prendervi servizio, vincendo la ingiustificabile resistenza di quell'Amministrazione comunale — o, se questa persista a ribellarsi al Ministero — non creda di provvedere a trasferirlo in altra sede, previa assicurazione che l'invio di un funzionario in altra città o regione sia accolto senza ostruzionismo, che offendono il senso dell'unità italiana e il prestigio del Governo.

RISPOSTA. — « Non risulta che l'Amministrazione comunale di Pavia abbia opposto resistenza all'assunzione in servizio del Segretario generale dottor Lorenzo Filippone sotto lo specioso pretesto che trattasi di funzionario di origine meridionale.

« È bensì vero che questo Ministero, risultando vacante il posto di Segretario generale del comune di Pavia vi destinò, come titolare, il predetto dottor Filippone, che è un segretario generale di II classe, e cioè del grado corrispondente a quello spettante al Capoluogo di cui trattasi, la cui Amministrazione però ha eccepito, come quelle di diverse altre città, di voler mantenere il servizio di reggenza in atto disimpegnato dal vice segretario generale, in attesa che il nuovo ordinamento amministrativo definisca la posizione dei segretari comunali, ed il relativo stato giuridico, stabilendo che essi debbono continuare ad essere funzionari dello Stato — soluzione caldeggiata dalla categoria interessata — ovvero ritornare ad essere, come prima del 1929, impiegati degli enti locali, secondo i voti formulati da varie rappresentanze locali.

« In tale situazione il Ministero, mentre da un lato ha provveduto a richiamare, con circolare 16 settembre 1946, n. 17200, l'attenzione dei prefetti sulla necessità di svolgere opportuna azione presso le amministrazioni locali perché, nelle more della nuova costituzione, non venga disatteso quello che è ancora l'ordinamento vigente del personale dei segre-

tari comunali e non ostacolino i movimenti disposti dal Ministero nell'interesse del servizio, ha di fatto, sempre che se ne è presentata l'opportunità, cercato di temperare le esigenze del servizio e gli interessi di carriera dei funzionari di cui trattasi con i voti delle amministrazioni interessate.

« In questo senso, mentre il provvedimento riguardante la destinazione a Pavia del dottor Filippone è stato mantenuto fermo dal punto di vista formale, tanto che è stato disposto che al medesimo vengono regolarmente corrisposti gli assegni, si sta peraltro esaminando la possibilità di destinare il dottor Filippone ad altra sede vacante dello stesso grado. Fra queste è compresa altresì la città di Cremona, ma non risulta che il Consiglio comunale si sia ancora pronunciato sulla eventuale assunzione in servizio del Filippone ».

*Il Ministro
SCELBA.*

BEI ADELE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere:

1°) se non ritenga opportuno sciogliere la riserva contenuta nel primo comma dell'articolo 1 del decreto 7 giugno 1941 e indire apposito concorso per aspiranti direttori didattici alle armi;

2°) e se, in relazione a quanto comunicato dal Notiziario della scuola e della cultura dell'Ufficio stampa di codesto onorevole Ministero — n. 8 del 25 marzo 1947, pagina 2, 8: personale non insegnante — l'onorevole Ministro non ritenga giusto indire concorso esclusivamente per titoli per il personale di vigilanza contemplato dal citato decreto 7 giugno 1941, in considerazione che proprio detto personale è stato maggiormente danneggiato a causa della guerra ».

RISPOSTA. — « 1°) Con decreto ministeriale in corso di firma viene bandito un concorso per titoli ed esami a posti di direttore didattico, riservato a coloro che non poterono partecipare, perché alle armi, al precedente concorso direttivo bandito con decreto mini-

steriale 7 giugno 1941, sciogliendo in tal modo la riserva contenuta nell'articolo 1 del predetto decreto;

2°) con lo stesso decreto ministeriale in corso di firma, in ottemperanza alle disposizioni contenute nello schema di provvedimento legislativo recentemente deliberato dal Consiglio dei Ministri ed in corso di pubblicazione, si dispone che la metà dei posti accantonati per il concorso direttivo di cui al precedente numero 1°), sarà conferita mediante apposito concorso per soli titoli, al quale potranno partecipare soltanto coloro che abbiano riportato nelle prove di un precedente concorso direttivo una votazione non inferiore ai 6/10 ».

Il Ministro
GONELLA.

BELLATO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle finanze e tesoro.* — « Per sapere se non ritengano necessario ed urgente aumentare sensibilmente gli assegni vitalizi elargiti dall'« Opera di previdenza » a favore degli impiegati civili e loro superstiti non aventi diritto a pensione.

« L'interrogante fa presenti le condizioni di estremo disagio a cui sono sottoposti lavoratori minorati o vedove di impiegati morti, prima di maturare l'anzianità agli effetti della pensione, con gli assegni che percepiscono irrisori ed inumani di 100 o 200 lire mensili ».

RISPOSTA. — « In proposito si fa presente che è in corso di studio uno schema di provvedimento inteso ad accordare miglioramenti economici ai titolari degli assegni vitalizi di che trattasi, in relazione all'ulteriore aumento verificatosi nel costo della vita dopo la concessione dei benefici disposti a favore dei titolari dei predetti assegni con il decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1946, n. 395.

« A tale schema di provvedimento — pervenuto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'adesione — verrà dato corso con la massima sollecitudine ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*
PETRILLI.

RISPOSTA. — « L'argomento che forma oggetto della interrogazione rientra anche nella competenza diretta del Ministero delle finanze e del tesoro, il quale potrà fornire all'onorevole interrogante più ampi chiarimenti.

« Si fa comunque presente che ai titolari di assegni a carico dell'ex Opera di previ-

denza per il personale civile e militare dello Stato, ora incorporata nell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, posti sotto la vigilanza di questa Amministrazione, fu concesso, in base al decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, un assegno temporaneo di contingenza di annue lire 720, a decorrere dal 1° gennaio 1944.

« Con lo stesso decreto furono migliorati, con decorrenza 1° gennaio 1945, gli assegni base previsti dalla tabella allegata al testo unico 26 febbraio 1928, n. 619, e concesse maggiorazioni sulle quote integrative degli assegni alle vedove con prole.

« Poiché i miglioramenti concessi col decreto predetto sono apparsi al momento della loro attuazione inadeguati alle necessità degli assistiti, si è provveduto a predisporre un nuovo schema di decreto legislativo, con cui l'assegno di contingenza è elevato da lire 720 annue a lire 1000 mensili, a decorrere dal 1° gennaio 1947.

« Con tale aumento si è cercato di andare incontro alle più impellenti necessità dei titolari di assegni vitalizi a carico dell'ex Opera di previdenza nei limiti dei mezzi finanziari di cui attualmente dispone l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali.

« Il relativo schema di provvedimento sarà presentato al Consiglio dei Ministri non appena il Ministero delle finanze e tesoro avrà fatto pervenire la sua preventiva adesione ».

*Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale*
ROMITA.

BELLAVISTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Sulla opportunità di prorogare anche nell'anno accademico in corso la facoltà per gli studenti siciliani dell'Istituto orientale di Napoli di potere sostenere esami in tutte le sessioni, ordinarie e straordinarie, presso la facoltà di lettere delle Università siciliane. Il provvedimento sarebbe quanto mai giustificato, dato che non sono venuti meno i motivi che determinano la concessione negli anni precedenti ».

RISPOSTA. — « In merito alla richiesta avanzata da studenti universitari (tra i quali quelli dell'Istituto superiore orientale di Napoli, residenti in Sicilia) per sostenere, anche nelle sessioni dell'anno accademico 1946-47, gli esami fuori sede alle condizioni dei decorsi anni, sono stati interpellati i vari Atenei dai quali si attendono le relative rispo-

ste. Si tratta, infatti, di una questione che, per la sua natura, deve essere decisa, tenuto anche presenti le situazioni locali, nell'ambito dell'autonomia didattica dei singoli istituti, ai quali è in ogni caso rimessa la convalida degli esami sostenuti fuori sede dai propri studenti ».

Il Ministro
GONELLA.

BENCIVENGA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se l'inchiesta relativa alla mancata difesa di Roma — 8-9 settembre 1943 — da parte del Corpo d'armata corazzato, sia stata compiuta e quale ne è stato il risultato; e per conoscere, altresì, perché nel frattempo non si sia dato onesto riconoscimento dell'iniziativa, presa dal Comando territoriale del Corpo d'armata di Roma, di assumere la responsabilità della difesa con le due divisioni « Granatieri » e « Sassari », e, soprattutto, sia mancato il riconoscimento del valore spiegato da queste truppe, le quali, in un ambiente dominato dal panico combatterono valorosamente lasciando 500 morti sul terreno e perdendo altrettanti feriti ».

RISPOSTA. — « 1°) L'inchiesta sulla mancata difesa di Roma fu iniziata nell'ottobre 1944 da parte della Commissione nominata dal Ministro della guerra in carica senatore Casati, e composta dal Sottosegretario di Stato avvocato Palermo, presidente, e dai generali designati d'armata Luigi Amantea e Pietro Ago, membri. I lavori furono conclusi nel marzo 1945 ed una relazione fu consegnata al Presidente del Consiglio del tempo onorevole Bonomi.

« Il mandato affidato alla Commissione era circoscritto all'indagine sulle dirette responsabilità per la mancata difesa di Roma e ad esso la Commissione si è attenuta esaminando l'operato dei diretti responsabili, pur senza omettere di lumeggiare il quadro generale nel quale l'episodio della mancata difesa di Roma ha potuto verificarsi e le relative più alte responsabilità da accertare. Risultarono maggiormente colpevoli i generali Mario Roatta, capo di Stato Maggiore dell'Esercito e Giacomo Carboni, comandante del Corpo d'armata motocorazzato, che, per il loro comportamento, furono entrambi denunziati al tribunale militare.

« Responsabilità meno gravi risultarono a carico di altri comandanti, nei confronti dei quali furono adottati provvedimenti di stato (collocamento nella riserva o in congedo assoluto).

« 2°) Per quanto riguarda il generale Barbieri, comandante del Corpo d'armata territoriale di Roma, egli si dimostrò comandante onesto, rimase al suo posto e cercò, sia pure incompletamente, di rimediare alla deficientissima azione del comandante che aveva la precisa e diretta responsabilità della difesa di Roma. Tuttavia, in questa sua azione, non dimostrò di possedere quella alta capacità organizzativa e di comando che sarebbe stata necessaria nella difficilissima situazione.

« Tenuto conto di tutto ciò, nessuna sanzione fu adottata nei suoi riguardi ed egli fu soltanto ricollocato nella riserva, dalla quale era stato temporaneamente richiamato.

« 3°) Le truppe, laddove furono ben comandate, si comportarono bene; i reparti che avevano capi arditi e capaci si batterono con mirabile valore. La divisione « Granatieri », il reggimento « Montebello » ed altre unità dell'« Ariete », della « Piave », della « Re » dimostrarono che le virtù del vecchio, non abbastanza apprezzato, esercito di Vittorio Veneto, non erano scomparse.

« La divisione « Sassari », sminuzzata per l'impiego in tutta la città, non ebbe occasione di battersi, tranne che per pochi elementi.

« Il valore dimostrato dalle truppe è stato ampiamente riconosciuto in tutte le relazioni e pubblicazioni che trattano di quel periodo e con la concessione delle seguenti ricompense al valor militare:

medaglia d'argento alla bandiera del I Reggimento granatieri e allo stendardo del reggimento lancieri « Montebello »;

medaglia di bronzo alla bandiera del II Reggimento granatieri e allo stendardo del XIII reggimento artiglieria « Granatieri »;

a militari appartenenti alla divisione « Granatieri »: 54 ricompense già concesse (delle quali: 4 medaglie d'oro, 6 medaglie d'argento, 20 medaglie di bronzo, 24 croci di guerra al valor militare); 2 promozioni per merito di guerra; 14 proposte di ricompensa al valor militare, in corso di esame;

a militari del IV reggimento « Genova » cavalleria: 2 medaglie d'argento;

a militari del IV reggimento carristi: 1 medaglia d'oro, 5 medaglie d'argento, 6 medaglie di bronzo;

a militari del III Reggimento bersaglieri: 2 medaglie d'argento;

altre proposte di ricompense al valor militare sono tuttora in corso di esame ».

Il Ministro
GASPAROTTO.

BERTOLA, PASTORE GIULIO, SAMPIETRO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se voglia considerare l'opportunità di accordare anche ai coltivatori diretti produttori di riso, la concessione di chilogrammi 1 (uno) giornaliero pro-capite a favore di tutti i componenti la famiglia addetti ai lavori aziendali durante il periodo della monda, trapianto e taglio del riso, come viene praticato per gli avventizi agricoli.

« Si fa presente che i coltivatori diretti ed i loro famigliari compiono i lavori agricoli unitamente agli avventizi per cui è necessario un trattamento, nel campo alimentare, identico ».

RISPOSTA. — « La proposta di concedere un chilogrammo di riso al giorno pro-capite, durante il periodo della monda, trapianto e taglio del riso, a tutti i componenti le famiglie dei coltivatori diretti, produttori di tale cereale, addetti ai lavori aziendali, sarà tenuto presente in sede di compilazione delle norme per l'attuazione dell'ammasso della produzione cerealicola 1947 ».

Il Ministro
SEGNI.

BIAGIONI. *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se non ritenga opportuno prendere in esame la possibilità di pagare il soldo, maturato dall'8 settembre alla liberazione, ai militari sbandati dopo l'armistizio, così come sono stati pagati gli stipendi agli ufficiali e sottufficiali.

« Nel caso l'Erario non fosse in condizioni di sopportare un tale aggravio, l'interrogante chiede che sia presa in esame la possibilità di dare una modesta cifra a titolo di liquidazione ».

RISPOSTA. — « Nello stabilire la corresponsione degli assegni arretrati per il periodo dello sbandamento dopo l'8 settembre 1943, il Ministero della difesa ha dovuto tener conto, in linea giuridica, che gli ufficiali e i sottufficiali delle Forze armate sono legati da un rapporto di impiego con l'Amministrazione dello Stato, mentre i militari di truppa non si trovano in queste condizioni. Inoltre, mentre i primi per sottrarsi alla cattura e alle rappresaglie dei nazi-fascisti non hanno potuto svolgere alcuna redditizia attività, vivendo del proprio risparmio o contraendo debiti, i secondi hanno ripreso, nella quasi totalità dei casi, il proprio lavoro nella vita civile.

« In base a tali considerazioni è stato disposto che gli assegni arretrati per il pe-

riodo dello sbandamento siano corrisposti, per quanto riguarda i militari di truppa, nei seguenti casi:

a) militari di truppa con qualifica di partigiano: trattamento fissato per tale categoria;

b) militari di truppa reimpiegati dopo la liberazione presso unità delle Forze armate: trattamento forfetario, pari all'incirca a cinque mensilità di soldo, nelle seguenti misure: caporal maggiori lire 1000, caporali lire 800, soldati lire 700;

c) militari provenienti da oltre confine;

d) famiglie dei deceduti prima della liberazione della località di residenza.

Considerazioni di indole finanziaria non consentono una ulteriore estensione del beneficio.

Il Ministro
GASPAROTTO.

BINNI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere le ragioni che inducono a differire l'adozione del provvedimento relativo alla fusione dell'Istituto nazionale degli orfani e dell'Istituto di assistenza magistrale, provvedimento predisposto dal novembre 1945 e atteso con giustificata impazienza dall'intera classe magistrale ».

RISPOSTA. — « Il Ministero della pubblica istruzione non ha alcuna ragione di differire l'adozione del provvedimento legislativo cui accenna l'onorevole interrogante.

« Circa il relativo schema già si è ottenuta l'adesione di massima dei Dicasteri concertanti. Non appena sarà pervenuta quella definitiva, che si ritiene imminente, questo Ministero curerà gli ulteriori adempimenti con ogni possibile sollecitudine ».

Il Ministro
GONELLA.

BINNI, PRETI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se non intenda procedere ad una modificazione del decreto-legge 14 maggio 1946, n. 384, che dispone il collocamento nella riserva e nella posizione ausiliaria di ufficiali generali e superiori delle Forze armate, dato che detto provvedimento pone in una ingiusta condizione di inferiorità di trattamento economico proprio quegli ufficiali che non vollero servire dopo l'8 settembre 1943 nell'esercito repubblicano fascista ».

RISPOSTA. — « Gli ufficiali che, in modo grave, hanno collaborato con i nazi-fascisti

dopo l'8 settembre 1943, sono stati allontanati dal servizio con il solo trattamento ordinario di pensione.

« Per esigenze di notevoli contrazioni degli organici sono stati effettuati collocamenti nella riserva di ufficiali generali e superiore che:

in sede di discriminazione, hanno riportato sanzioni disciplinari, pur non avendo violato le leggi del dovere e dell'onore;

sono stati giudicati tecnicamente meno idonei;

hanno presentato domanda di esser collocati nella riserva.

« A questa categoria sono stati concessi particolari assegni di quiescenza, più favorevoli della pensione, stabiliti dal decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, in dipendenza della straordinarietà de loro allontanamento, per interesse e volontà dello Stato, che ne ha imprevedibilmente ed improvvisamente stroncato la vita militare.

« Gli ufficiali che non hanno voluto servire, dopo l'8 settembre 1943, nell'esercito repubblicano, se tecnicamente idonei, rimangono in servizio: non sono quindi posti in una ingiusta condizione di inferiorità di trattamento economico ».

Il Ministro

GASPAROTTO.

BONFANTINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Perché — in attesa che i beni della disciolta G.I.L., ora amministrati dalla G.I., ritornino ai loro legittimi proprietari (comuni, consorzi intercomunali, provincie, ecc.), come da più parti si è reclamato nei convegni dei rappresentanti degli enti interessati — vengano date agli uffici competenti della provincia di Torino le necessarie disposizioni, affinché sia messo a disposizione dell'Opera San Luigi di Torino la ex colonia « 3 gennaio », che si presterebbe magnificamente per risolvere il problema di un sanatorio di mezza quota, indispensabile per tanti ammalati della provincia di Torino ».

RISPOSTA. — « Gli edifici della colonia San Vito, già « 3 gennaio » in Torino sono attualmente adibiti a centro di assistenza invernale e vi sono ricoverati circa 250 bambini orfani di guerra o figli di reduci e sinistrati. Trattandosi di istituzione intesa ad un fine così altamente sociale, non si ritiene opportuna la concessione degli edifici in parola ai fini della loro trasformazione in sanatorio anti-tubercolare; trasformazione che, del resto, richiederebbe ingentissime spese, senza dare affidamento di ottenere in pieno la particolare

struttura rispondente a tutte le esigenze di un tubercolosario.

« Potrà essere, invece, studiata, in sede di ripartizione del patrimonio dell'ex G.I.L., l'assegnazione degli edifici in questione al comune di Torino, purché ad essi sia mantenuta l'attuale destinazione a finalità educative ed assistenziali per la gioventù ».

Il Ministro

GONELLA.

BOSCO LUCARELLI. — *Al Ministro della difesa.*

« Per sapere perché al personale impiegatizio del Tiro a segno nazionale non viene applicato il trattamento economico previsto dal decreto legislativo luogotenenziale del novembre 1945, n. 722, con le successive modifiche, quando per il decreto legislativo 8 luglio 1946, n. 286, il personale del Tiro a segno è posto alla diretta dipendenza del Ministero della guerra, che vi provvede a mezzo di propri organi, per cui tutto il personale della detta istituzione è dipendente a tutti gli effetti dal Ministero della guerra ».

RISPOSTA. — « In applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 luglio 1944 (e non 1946), n. 286, il Tiro a segno nazionale dipende direttamente dal Ministero della guerra (ora della difesa-esercito). Tale disposizione ha abrogato quella contenuta nell'articolo 1 della legge 4 giugno 1936, n. 1143, per cui il Tiro a segno nazionale dipendeva direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che vi provvedeva a mezzo dell'ex Ispettorato generale per la preparazione premilitare e post-militare e dell'ex comando generale della milizia.

« Per effetto dell'attuale dipendenza il Ministero della difesa provvede:

al controllo finanziario sull'istituzione (approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'Unione italiana di tiro a segno, che a sua volta approva i bilanci e i conti delle sezioni);

all'impianto, manutenzione e custodia dei campi e poligoni di tiro;

sovvenzionare il tiro a segno con un contributo annuo variabile in relazione alle disponibilità del proprio bilancio (per il 1946-47 è di lire 4.000.000 elevato con provvedimento in corso a lire 10.000.000).

« All'infuori di tali compiti il Ministero della difesa non ha alcuna ingerenza nell'Amministrazione del personale in servizio presso l'Unione e presso le sezioni di tiro a segno.

« Detti Enti sono costituiti con carattere associativo volontario ed hanno personalità

giuridica ed autonomia amministrativa, soggetta al solo controllo sopra cennato.

« Il personale impiegatizio delle sezioni è alle dipendenze dei rispettivi consigli direttivi che provvedono alle nomine, alle retribuzioni, alla disciplina e ai licenziamenti (articolo 28 regio decreto 21 novembre 1932, n. 2051; articolo 7 legge 4 giugno 1936, n. 1143).

« Il rapporto d'impiego è regolato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sull'impiego privato (circolare n. 177 del giornale militare 1934).

« Non rientrando, quindi, il detto personale nelle categorie degli impiegati statali, il Ministero della difesa non può estendere al personale di cui trattasi i miglioramenti stabiliti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e delle successive modificazioni.

« Si soggiunge che è all'esame presso i Ministeri interessati uno schema di decreto legislativo concernente la riorganizzazione del Tiro a segno nazionale nel quale si prevede che lo stato giuridico, il trattamento economico e l'organico del personale impiegatizio dell'Unione italiana e delle sezioni di tiro a segno dovranno essere stabiliti da apposito regolamento ».

Il Ministro
GASPAROTTO.

BOSI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere quale fondamento abbiano le voci di cui si è fatta eco recentemente la stampa di Ferrara, circa trattative in corso per l'assorbimento del plurisecolare ateneo estense da parte dell'Università cattolica di Milano. E per conoscere, inoltre, se a tale ateneo sarà conservato la stessa autonomia e indipendenza, di cui godono tutte le altre Università di Stato, e se gli sarà garantito il funzionamento con mezzi adeguati, così come avviene per gli altri atenei ».

RISPOSTA. — « Le voci circa l'assorbimento dell'ateneo ferrarese da parte dell'Università cattolica di Milano sono prive di qualsiasi fondamento, non essendo stata presa fino ad ora alcuna iniziativa in tale senso.

« Per quanto riguarda l'indipendenza dell'ateneo ferrarese e l'erogazione di contributi statali a suo favore, si assicura che esso è considerato alla stessa stregua degli altri atenei, naturalmente, entro i limiti stabiliti dalla legge nell'ambito dell'autonomia amministrativa di cui godono tutte le Università statali ».

Il Ministro
GONELLA.

BRUNI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non creda doveroso portare dinanzi al Consiglio dei Ministri la questione dei presidi e dei professori anziani, affinché la legge De Vecchi, che, con aperta violazione del contratto d'impiego riduce il limite di età a 65 anni, sia abrogata, e rimessa in vigore la legge sotto il cui impero sono stati assunti detti presidi e professori e che almeno siano tenuti in servizio fino a che non sia provveduto, col nuovo ordinamento, a pensioni adeguate alla necessità del momento.

« Con questo atto di giustizia sarà evitato:

a) che un ulteriore notevole gruppo di insegnanti, che hanno dato la migliore parte della loro esistenza alla scuola, siano, per le attuali penose condizioni di vita esposti, con le rispettive famiglie, alla fame;

b) che molti insegnanti siano collocati a riposo prima di raggiungere i 40 anni di servizio e conseguentemente perdano il diritto al massimo della pensione;

c) che perduri lo stridente contrasto tra le disposizioni che consentono ai supplenti di insegnare fino a 70 anni (circolare 5877 del 1° agosto 1945) e quelle che fissano per i professori di ruolo il limite di età a 65;

d) che rimanga in vigore una ingiusta legge fascista mentre molte altre sono state abrogate;

e) che i professori trattenuti in servizio oltre il 65° anno, su domanda degli stessi di anno in anno, come richiede il Ministero « mancante il riconoscimento legale della proroga », abbiano al momento del collocamento a riposo « il danno enorme » di vedersi liquidata la pensione sullo stipendio percepito nell'anno in cui compivano i 65 anni e non sull'ultimo stipendio goduto ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha già posto allo studio un apposito schema di provvedimento per una soluzione del problema che, sulla base dei criteri proposti dall'onorevole interrogante, possa conciliare le aspirazioni delle categorie interessate con le esigenze della Scuola ».

Il Ministro
GONELLA.

CAMANGI. — *Al Ministro delle finanze e del tesoro.* — « Per sapere se non ritenga opportuno disporre perché sia reso praticamente possibile il pagamento dell'acconto per i danni di guerra (mobilio) alle famiglie dei militari irreperibili, per procedere al quale

pagamento si richiede attualmente la dichiarazione di morte presunta con i conseguenti ulteriori adempimenti di legge.

« Per ottenere tale dichiarazione occorre una procedura che, oltre ad essere lunga, è anche notevolmente costosa, per cui il più delle volte l'acconto dovrebbe essere quasi completamente impiegato per far fronte alla spesa relativa e si chiede pertanto se il Ministro non ritenga fissare invece una procedura analoga a quella stabilita dal Ministero della difesa per il pagamento alle famiglie degli assegni dovuti ai militari irreperibili ».

RISPOSTA. — « La posizione pietosa nella quale si trovano le famiglie dei militari irreperibili, è stata oggetto di attento esame per parte di questo Sottosegretariato che, disponendo in ordine agli acconti sui danni di guerra, aveva già impartito disposizioni perché le Intendenze di finanza andassero incontro col maggior spirito di comprensione a situazioni spesso difficili e delicate. Si è in proposito disposto perché, nei congrui casi, anziché ricorrere alle norme complesse e dispendiose previste dal Codice civile per la dichiarazione di morte presunta si procedesse alla forma più semplice della nomina di un curatore speciale previsto dal regio decreto 19 gennaio 1941, n. 87, nell'interesse dei militari prigionieri e degli internati civili.

« Si è altresì disposto che per il pagamento dell'acconto sia sufficiente la presentazione del libretto che il comune di residenza dello scomparso rilascia agli eredi in base al verbale di irreperibilità compilato dal competente distretto militare.

« Come l'onorevole interrogante può constatare, tutte le agevolazioni possibili e compatibili con le fondamentali ragioni del diritto sono state usate ed adottare in favore delle famiglie degli irreperibili ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i danni di guerra*

BRASCHI.

CAMANGI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per conoscere l'attuale situazione della cartiera del Rapido di Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone) e quale fondamento abbiano le voci che agitano quelle popolazioni, secondo cui essa non soltanto non verrebbe riattivata riparando i danni bellici, ma verrebbe addirittura smobilitata.

« Se così fosse si sopprimerebbe una già florida industria, che utilizzava una notevole produzione idroelettrica e dava lavoro ad una

media di oltre 500 operai. L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere il parere ed i propositi del Ministero competente in merito ».

RISPOSTA. — « La cartiera del Rapido di Sant'Elia Fiumerapido, di proprietà della Società Boimond di Sora, è stata quasi del tutto distrutta a seguito degli eventi bellici.

« La predetta Società, interpellata in proposito da questo Ministero, ha fatto presente quanto segue:

« La Cartiera di cui trattasi, già da tempo inattiva per l'antieconomicità dei suoi impianti, rinnovata nella sua attrezzatura, è stata adibita alla produzione della pasta legno occorrente per la fabbricazione della carta;

poiché le attrezzature di Sant'Elia Fiumerapido sono state fortemente danneggiate dalle operazioni belliche svoltesi nella vallata del Liri, si è già dato inizio ai lavori di ricostruzione della centrale elettrica e dell'impianto della pasta legno, che si presume saranno ultimati fra un anno ».

*Il Ministro
MORANDI.*

CANEVARI. — *Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere le ragioni che inducono a conservare le disposizioni fasciste che vietano alle cooperative di consumo l'esercizio di nuove farmacie e la loro ammissione a concorso o a rilevare farmacia già in funzione e disponibili. In proposito si fa presente:

1°) che il decreto-legge 22 maggio 1913, n. 468, consentiva l'istituzione di farmacie da parte di cooperative di consumo, quando il loro statuto fosse approvato dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità, e che tale decreto aveva favorita la costituzione di numerose cooperative farmaceutiche fra consumatori, con notevoli vantaggi per la collettività;

2°) che durante il regime fascista fu emanato il testo unico delle leggi sanitarie 27 giugno 1934, n. 1265, il quale esclude la cooperativa dalla gestione di farmacie, limitandone l'esercizio a quelle esistenti, e ammise al concorso per l'apertura e l'esercizio di farmacie soltanto i farmacisti iscritti al relativo albo professionale;

3°) che il recente decreto legislativo 3 ottobre 1946, n. 497, conferma il suddetto criterio fascista, permettendo la vendita delle farmacie per le quali non è riconosciuto il diritto di continuazione, soltanto a farmacisti iscritti nell'albo professionale, e non anche a cooperative di consumo;

4°) che tali disposizioni impediscono alle cooperative di esplicare la loro funzione calmieratrice in un settore di preminente e generale interesse economico e morale ».

RISPOSTA. — « Con l'unificazione del Regno d'Italia, si riaccese la vecchia discussione se convenisse o meno di adottare il sistema della libertà di esercizio.

« La legge Crispi del 22 dicembre 1888, pur mantenendo in vita i vincoli e i privilegi prima esistenti, affermò il principio della libertà.

« Tale sistema, però, non diede in pratica buoni risultati, ingenerando disagio nella professione e pregiudizio alla salute pubblica, sicché si sentì la necessità di una nuova disciplina dell'esercizio farmaceutico.

« Al che provvide la legge 22 maggio 1913, n. 468. Essa pure affermando per la prima volta il carattere professionale dell'esercizio farmaceutico (art. 3), ammetteva tuttavia la facoltà a favore delle società cooperative di consumo e di previdenza di aprire e gestire farmacie.

« Il regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 463, riaffermando vieppiù il principio « la farmacia al farmacista », consentì ai comuni, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, nonché alle cooperative, titolari di farmacie, di continuare l'esercizio fino a che non si verificasse una causa di decadenza (fine dell'Ente, volontaria rinuncia, abituale negligenza), togliendo implicitamente agli enti predetti la possibilità di essere, d'allora in avanti, autorizzati all'esercizio di farmacie aperte al pubblico, pur lasciando loro la gestione, finché durasse l'ente, delle farmacie di cui risultassero titolari alla data di entrata in vigore della legge (31 marzo 1934).

« La norma innovativa fu confermata dal testo unico delle leggi sanitarie approvato col regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il principio di consentire agli enti summenzionati la facoltà di continuare a gestire le farmacie vige tuttora.

« Il decreto legislativo luogotenenziale 3 ottobre 1946, n. 197, non ha preso in esame nessuno dei problemi concernenti la modifica delle leggi sull'ordinamento delle farmacie, limitandosi a dettare le norme necessarie per aggiornare le vecchie disposizioni del testo unico sanitario relativo alle farmacie privilegiate, in conformità alle necessità derivanti dal fatto che col 16 ottobre veniva a cessare ormai anche la commerciabilità delle farmacie di antico diritto.

« Si fa notare, anzi, che in questa occasione, per le Società cooperative di consumo si è chiarita l'interpretazione più favorevole per detti enti, secondo la quale essi possono gestire anche più farmacie e non una soltanto, come avviene per le altre società previste dall'articolo 373 del testo unico.

« La questione prospettata dall'onorevole interrogante implica un cambiamento nelle direttive della legislazione farmaceutica, la quale finora ha mirato a far sì che la farmacia resti affidata soltanto ai farmacisti, persone fisiche; tanto vero che sono stati esclusi dal potere acquistare farmacie, enti e società, lasciando soltanto in vita, in via transitoria, l'esercizio a quegli enti che ne risultavano già titolari.

« Questo Alto Commissariato non vedrebbe che con favore una riforma nei sensi voluti dall'onorevole interrogante, che ridia cioè alle cooperative di consumo la facoltà di aprire e gestire farmacie, in considerazione soprattutto delle finalità che detti enti si propongono e dei benefici che potrebbero derivarne ai consumatori i quali si avvantaggerebbero naturalmente dell'azione calmieratrice che le cooperative potrebbero utilizzare svolgere.

« Com'è ovvio, però, tale riforma presuppone, come si è detto, la necessità di un riesame di tutta la complessa materia concernente l'esercizio delle farmacie che non potrà aver luogo, in correlazione anche con i diversi voti che in proposito pervengono dalla categoria e dagli enti interessati, se non in sede di riforma del vigente ordinamento legislativo farmaceutico ».

*L'Alto Commissariato
per l'igiene e la salute pubblica*
PERROTTI.

CANIZZO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere quale fondatezza abbia la progettata istituzione nella piana di Gela di un aeroporto civile, il cui approntamento importerebbe una spesa di circa 750 milioni di lire, mentre esiste nel territorio di Comiso un aeroporto militare in ottime condizioni, fornito di acqua, luce, alloggi, rimesse e materiale vario recuperabile ed utilizzabile, che potrebbe essere con minima spesa trasformato in aeroporto civile. E ciò a prescindere dalla considerazione che la piana di Gela è zona malarica ed acquitrinosa, che l'area, in cui dovrebbe o potrebbe sorgere il progettato campo di Gela, riveste carattere di maggiore ubertosità rispetto a quello dove attualmente

sorge l'aeroporto di Comiso, tanto più che tale fertilità sarà maggiormente potenziata dalle costruende dighe del Disueri, mentre l'aeroporto di Comiso non potrebbe, in ogni caso, altro che con enormi dispendiosissime opere, riportarsi allo *statu quo ante* per uno sfruttamento agricolo.

RISPOSTA. — « La notizia circa la progettata istituzione nella piana di Gela di un aeroporto civile, il cui approntamento imporrebbe una spesa di circa 750 milioni di lire, è infondata.

« Al riguardo esiste unicamente una proposta della Commissione per la definizione della rete degli aeroporti in Italia di utilizzare la pista già esistente a Gela con la relativa zona di rispetto ».

Il Ministro
GASPAROTTO.

CAPPELLETTI, CODIGNOLA. — *Al Ministri del commercio con l'estero, dell'industria e commercio e della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se, in relazione alla situazione venuta a crearsi alle Case editrici in genere ed alle Case editrici di testi scolastici in particolare, nei riguardi dell'approvvigionamento della carta, non ritengano urgente prendere i provvedimenti necessari per assicurare, sia con l'acquisto all'estero, sia con l'assegnazione ad equo prezzo di carta nazionale, il fabbisogno per la produzione dei testi scolastici a prezzi di copertina accessibili agli alunni di tutte le classi sociali ».

RISPOSTA. — Questo Ministero, ritenuto che l'editoria scolastica non è in grado di sostenere, per la pubblicazione dei testi scolastici ad un prezzo accessibile alle categorie meno abbienti, il costo derivante dall'impiego esclusivo di carta da stampa di produzione nazionale, è venuto incontro alle necessità delle Case editrici specializzate in tale ramo di attività, attraverso l'assegnazione di materiale cartaceo di provenienza estera.

« Sono stati, pertanto, messi a disposizione dell'Associazione italiana editori quintali 4800 circa di carta da stampa di provenienza alleata per la destinazione all'editoria scolastica, con l'adozione da parte della Associazione stessa di controlli sulle Case editrici intesi ad assicurare il mantenimento dei prezzi di copertina dei testi pubblicati entro equi limiti, in relazione

alle agevolazioni di prezzo stabilite per la carta di importazione.

« Inoltre, saranno assegnati all'editoria scolastica anche circa 8000 quintali di carta da stampa, importati recentemente dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta sul contingente 1943 ex Finlandia non appena la predetta Associazione avrà predisposto il piano di distribuzione di tale partita di materiale cartaceo tra le aziende editoriali del settore scolastico.

« Sempre allo scopo di assicurare il fabbisogno di carta per la pubblicazione ad un prezzo accessibile dei libri di scuola, l'Ente sopra accennato, per incarico ricevuto dall'Associazione editori, sta definendo trattative con la Svezia per l'importazione di quantitativi di carta per la stampa dei testi scolastici ».

Il Ministro dell'industria e commercio
MORANDI.

RISPOSTA. — « La gravità della questione cui accennano gli onorevoli interroganti è stata già avvertita da questo Ministero che, in più occasioni, specialmente nel periodo immediatamente successivo alla liberazione, non ha mancato di svolgere vive premure in proposito anche presso le Autorità alleate.

« Peraltro, nel presente momento, sembrerebbe che un efficace intervento nei sensi prospettati dagli onorevoli interroganti non potrebbe essere svolto che dai due Ministri in indirizzo, nella cui competenza specifica rientra, appunto, un'iniziativa del genere.

« Questo Ministero pertanto, nell'associarsi alle richieste degli interroganti medesimi, resta in attesa di conoscere l'esito dell'azione che i due Ministri vorranno svolgere d'intesa anche con le categorie interessate e, per proprio conto, si tiene a disposizione per le eventuali prese di contatto che si riterranno opportune.

« Frattanto, i due Ministri dell'industria e del commercio con l'estero, vorranno compiacersi di fornire direttamente agli onorevoli interroganti e, per conoscenza, a questo Ministero della pubblica istruzione, la risposta che crederanno del caso, in relazione alla loro specifica competenza ».

Il Ministro della pubblica istruzione
GONELLA.

CARBONARI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere come intenda propugnare e salvaguardare gli interessi dell'agricoltura minacciati e spesso compro-

messi dalle concessioni di sfruttamento dei corsi d'acqua a scopo industriale; specialmente quando le concessioni stesse sono viziate di procedura affrettata e fautrice dell'alta finanza, o quando, come nel periodo fascista, le categorie agricole erano rappresentate da gerarchi imposti dalla dittatura, i quali rappresentavano, non di rado, non i pubblici ma i propri privati interessi ».

RISPOSTA. — « La protezione degli interessi dell'agricoltura, di fronte ad un eventuale sfruttamento delle acque pubbliche a scopo industriale, deve ritenersi pienamente tutelata dalle disposizioni vigenti in materia di derivazione, che, se rigidamente applicata, e su tale circostanza non dovrebbe, a stretto rigore, esservi dubbio, non possono in alcun modo condurre agli inconvenienti lamentati dall'onorevole interrogante.

« Premesso, infatti, che nessuno può deviare acque pubbliche se non ne abbia ottenuto la concessione dello Stato, è da tener presente che tali concessioni vengono subordinate ad una istruttoria intesa ad accertare, non tanto il merito assoluto di ciascuna richiesta, quanto anche, ed in principal modo, l'esistenza o meno di interferenze con altre possibilità di utilizzazione.

« Le domande relative sono all'uopo pubblicate in modo da portarle a conoscenza di chiunque possa avere interesse a far valere, in contrapposto a quelle del richiedente, le proprie ragioni.

« I sopralluoghi, che gli uffici del Genio civile sono tenuti a compiere per le ricognizioni locali, sono sempre effettuati alla presenza degli Ispettori agrari compartimentali, nel caso in cui le iniziative per la derivazione siano comunque ritenute in contrasto con gli interessi irrigui.

« In ultimo, i progetti di derivazioni debbono essere sottoposti all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici alle cui adunanze, come è noto, partecipano vari rappresentanti dell'Amministrazione dell'agricoltura, ai quali è affidato il compito di temperare e salvaguardare, ove occorra, gli interessi agrari nei confronti di quelli industriali.

« Da ciò può rilevarsi che la protezione dei primi è già tutelata dalla legge vigente, della quale non si mancherà di richiedere la più scrupolosa osservanza, in modo da evitare che possano verificarsi ingiustificate sovrapposizioni degli uni agli altri interessi ».

Il Ministro
SEGNI.

CASTELLI AVOLIO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'interno e delle finanze e tesoro.* — « Per sapere quali provvedimenti urgenti intendano adottare per alleviare le conseguenze dei gravissimi danni causati fra domenica 13 e lunedì 14 aprile nella valle Peligna da una fortissima gelata, che totalmente ha distrutto il raccolto dei vigneti dei frutteti e i campi di grano ».

RISPOSTA. — « Allo scopo di porre gli agricoltori della valle Peligna in condizione di riseminare i terreni danneggiati dalla gelata dell'aprile scorso, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha subito disposta l'assegnazione di quintali 1500 di patate da seme olandese e di quintali 1000 di concimi azotati.

« Ha inoltre chiesto, sempre allo stesso fine, lo svincolo di quintali 100 di granturco accantonato nei granai del popolo della provincia di Aquila.

« Dietro suggerimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il Consorzio agrario provinciale dell'Aquila si è interessato anche per importare dalla provincia di Bergamo altri 150 quintali di granturco da seme selezionato ».

Il Ministro dell'agricoltura e foreste
SEGNI.

CASTIGLIA. — *Al Governo.* — « Per conoscere se si è indagato al fine di accertare che fine hanno fatto i fondi per l'assistenza ai reduci disoccupati e tutte le altre provvidenze, essendo noto che in talune provincie è mancata qualsiasi assistenza ai disoccupati ».

RISPOSTA. — « Com'è noto, per l'assistenza ai disoccupati vigono il decreto legislativo luogotenenziale 16 febbraio 1946, n. 28, relativo alla concessione di un assegno temporaneo ai reduci disoccupati bisognosi, ed il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373 relativo alla concessione di sussidi straordinari ai lavoratori involontariamente disoccupati non aventi diritto alla normale indennità di disoccupazione.

« Nessun accreditamento speciale di fondi risulta effettuato per l'assistenza natalizia a favore dei reduci disoccupati. Alcuni uffici provinciali hanno di loro iniziativa disposto forme di assistenza straordinaria in occasione delle feste natalizie, mediante l'erogazione di sussidi e la distribuzione di pacchi dono; ma tali iniziative sono state finanziate sui

fondi già accreditati agli uffici provinciali per l'assistenza in genere.

« È stata, invece, effettuata, nel dicembre 1946, un'assegnazione straordinaria di lire 150.000.000, distribuita a tutte le provincie in misura varia da un massimo di lire 6.000.000 ad un minimo di lire 500.000, per la distribuzione di pacchi natalizi ai bambini più bisognosi appartenenti alle categorie assistibili. Dalle relazioni degli uffici provinciali finora pervenute si rileva che la distribuzione è avvenuta regolarmente, e non ha dato luogo ad alcun inconveniente.

« Per quanto concerne l'erogazione dell'assegno temporaneo di disoccupazione a favore dei reduci, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 16 febbraio 1946, n. 28, risulta che il soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica cui competeva il servizio, aveva regolarmente provveduto ad accreditare alle singole provincie le somme necessarie per il pagamento dell'assegno stesso per un importo di circa lire 4.500.000.000; per quanto possa talvolta essersi verificato qualche ritardo, pur tuttavia tale pagamento ha avuto luogo con una certa regolarità, né risultano pervenute segnalazioni in contrario.

« Anche l'erogazione di sussidi continuativi a favore di altre categorie di assistiti, oltre i reduci, e di sussidi straordinari a tutte le categorie, se ha subito una contrazione all'inizio del corrente esercizio a causa delle insufficienti disponibilità di bilancio, non è tuttavia venuto a mancare nei limiti dei fondi concessi, e comunque le prefetture avranno la possibilità, in caso di mancate tempestive assegnazioni specifiche, di anticipare sui fondi delle contabilità speciali le somme necessarie per assicurare la continuità dell'assistenza.

« Per quanto, infine, riguarda l'applicazione del succitato decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1946, n. 373, il Ministero del lavoro ha comunicato che la corresponsione dei sussidi previsti, alla cui erogazione deve provvedere l'Istituto della previdenza sociale, è stata finora decisa a favore dei lavoratori disoccupati di 80 provincie, e lo Stato ha provveduto ad anticipare all'uopo a detto Istituto la somma complessiva di lire 400.000.000.

« Tale concessione viene per ciascuna provincia interessata disposta con apposito decreto interministeriale, emanato in seguito a segnalazione del prefetto, su proposta di un Comitato istituito presso il suddetto Dicastero. È da ritenersi pertanto, che per le poche provincie in cui tale forma di assistenza

non risulta finora praticata non sia stata ancora avanzata alcuna proposta dei prefetti, ovvero che la proposta sia ancora in esame da parte del predetto Comitato ».

Il Ministro dell'interno
SCELBA.

CIFALDI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere con urgenza se, accogliendo i voti dell'Unione nazionale ferrovieri e in attesa che sia approvato il nuovo regolamento del personale ferroviario che dovrà dare ai ferrovieri che prestano servizio negli uffici un trattamento giuridico ed economico pari a quello degli altri impiegati dello Stato, non ritenga giusto e doveroso sospendere immediatamente i provvedimenti di collocamento a riposo del personale degli uffici per limite di età inferiore a quello applicato dalle altre Amministrazioni dello Stato ».

RISPOSTA. — « Un provvedimento del genere di quello richiesto dall'onorevole interrogante non apparirebbe opportuno nei confronti del personale esecutivo i cui compiti richiedono particolari requisiti fisici a causa dei quali non conviene elevare il limite di età per la messa in quiescenza: sicché il provvedimento stesso dovrebbe riferirsi soltanto al personale degli uffici, nei confronti del quale sarebbe possibile il prolungamento del limite di età, dato il carattere delle mansioni che esso esplica per le quali si richiede un minor grado di efficienza fisica. Ma in tal modo si determinerebbe fra le due categorie di personale una disparità di trattamento che non mancherebbe di provocare malcontento.

« Non si ritiene pertanto il caso di elevare al 65° anno il limite massimo di età per il collocamento in quiescenza del personale ferroviario ».

Il Ministro
FERRARI.

CIMENTI. — *Ai Ministri delle finanze e tesoro, della difesa e dell'interno.* — « Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare in merito alla revisione dei prezzi delle opere, dei servizi e delle forniture da essi appaltati, in analogia a quanto ha disposto il Ministro dei lavori pubblici con il decreto legislativo 23 novembre 1946, n. 463.

« Non può essere discussa l'esistenza di circostanze eccezionali, che apportano notevoli oscillazioni di costo della mano d'opera, dei materiali e dei servizi e costituiscono un onere, che supera i limiti ragionevoli dell'alea normale che può sopportare l'impresa.

« Il provvedimento si rende estremamente necessario ed urgente, affinché la precitata revisione sia applicata ai lavori ed ai servizi appaltati o concessi dopo il 15 aprile 1946 ».

RISPOSTA. — « La necessità di estendere anche ai contratti per lavori del Genio militare il decreto legislativo 23 novembre 1946, n. 463, circa la revisione dei prezzi delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici è già stata riconosciuta anche da questo Ministero che fin dal gennaio ultimo scorso ha messo in corso un apposito schema di decreto legislativo.

« Il Ministero dei lavori pubblici pur esprimendo di massima parere favorevole al provvedimento di cui sopra, propose a sua volta di sospendere l'emanazione essendo in corso modifiche al decreto legislativo 23 novembre 1946, n. 463, allo scopo di evitare dubbi sull'applicazione del decreto stesso e di introdurre un sistema di revisione più semplice e di pratica attuazione che non sia particolarmente oneroso per lo Stato.

« Data l'urgenza del provvedimento, in attesa che il Ministero dei lavori pubblici provveda alle variazioni sopra indicate è stato dato ugualmente corso allo schema di decreto per la semplice estensione alle altre amministrazioni dello Stato del decreto legislativo 23 novembre 1946, n. 463. Tale schema di decreto già trovati all'esame del Consiglio dei Ministri ».

Il Ministro della difesa
GASPAROTTO.

COTELLESA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga necessario trasformare nelle scuole medie inferiori l'attuale insegnamento facoltativo della musica e canto in obbligatorio. L'insegnamento della musica, come attualmente si pratica, è irrazionale ed esposto allo scherno di tutti; né può ritenersi siano applicabili per studenti di così giovane età corsi facoltativi.

« D'altro canto, anche la formazione di insegnanti capaci e seri non può pretendersi se non istituendo cattedre di ruolo, come si è reso obbligatorio l'insegnamento dell'economia domestica per le alunne ».

RISPOSTA. — « Pure ammettendo l'importanza che l'educazione musicale della gioventù riveste nel nostro Paese, così ricco di tradizioni in questo campo; per quello che riguarda l'insegnamento della musica e canto nella scuola media inferiore, si osserva:

1°) nella scuola media inferiore unica, istituita nel 1940, confluirono i precedenti cor-

si inferiori del ginnasio, dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale. Di questi solo il corso inferiore dell'istituto magistrale aveva l'insegnamento della musica e canto, costituendo preparazione specifica all'istituto magistrale superiore.

« Scomparso tale corso inferiore specifico ed assorbito in una scuola di preparazione generica come la scuola media inferiore unica, l'insegnamento della musica e canto venne meno, come già non esisteva nel ginnasio inferiore e nell'istituto tecnico inferiore;

2°) solamente quando il Ministero della pubblica istruzione, ricostitutosi nuovamente in Roma dopo la liberazione, prese in esame i piani di studio fatti allestire nell'Italia meridionale dalla Sottocommissione alleata dell'educazione, trovò per la scuola media inferiore l'insegnamento della musica e canto come materia facoltativa per un'ora settimanale. Posto nell'alternativa tra l'abolizione dell'insegnamento, col ristabilimento della situazione precedente, e il suo mantenimento come insegnamento facoltativo, il Ministero preferì attenersi a quest'ultima soluzione, quasi affermazione di un principio destinato a successivi sviluppi;

3°) le esigenze di bilancio, e anche più le stesse esigenze didattiche, che impediscono di aumentare un orario settimanale già abbastanza pesante per i piccoli alunni, sconsigliano per ora di rendere obbligatoria tale materia, che eventualmente potrà trovare in avvenire nella riforma della scuola inferiore, il suo riconoscimento;

4°) per quello che riguarda l'insegnamento dell'economia domestica per le alunne, si osserva che questa rappresenta come orari e programmi il corrispettivo dell'insegnamento del lavoro, a cui sono tenuti gli alunni maschi, e non può essere messa a raffronto con l'insegnamento della musica e canto, che dovrebbe riguardare tutti quanti gli alunni, dell'uno e dell'altro sesso ».

Il Ministro
GONELLA.

DE FALCO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e delle finanze e tesoro.* — « Per conoscere i motivi per i quali non ancora si è ritenuto di estendere ai maestri elementari insegnanti in Napoli, ma costretti a risiedere fuori del centro urbano, le indennità stabilite per le città sinistrate.

« Le spese notevoli che tale categoria di impiegati deve sostenere per il viaggio quotidiano ed una refezione fuori casa, il servizio effettivamente prestato nella città più duramente

colpita dalla guerra; le particolari condizioni di disagio in cui essa si dibatte, rendono legittima l'aspirazione in oggetto ».

RISPOSTA. — « La questione prospettata dall'onorevole interrogante è prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, entrato in vigore dal 16 ottobre 1946, che concede provvidenze economiche al personale dipendente dallo Stato con sede di servizio nei centri distrutti, semidistrutti o danneggiati dalla guerra.

« In particolare, per effetto degli articoli 1 e 2 del detto decreto n. 18, ai maestri delle scuole elementari del centro urbano di Napoli, che per non aver trovato alloggio nel centro disastrato in cui prestano servizio sono costretti a dimorare in località viciniorie è attribuita — come per il personale con sede di servizio nel suddetto centro ed ivi residente — una indennità di prima sistemazione ed una indennità giornaliera, graduata in corrispondenza del grado gerarchico rivestito.

« La corresponsione di detta indennità è subordinata alla condizione che la dimora di detto personale sia situata in località distante non più di cinque chilometri dal perimetro del centro considerato, ma è tuttavia previsto dallo stesso decreto n. 18, all'articolo 4, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per raggiungere giornalmente la sede di servizio, in luogo delle indennità sopraindicate, quando il personale in questione dimori in località la cui distanza dal perimetro del centro disastrato superi il detto limite e non quello di 20 chilometri.

« Si informa comunque l'onorevole interrogante che il Ministero della pubblica istruzione è a conoscenza che il Ministero delle finanze e del tesoro ha predisposto uno schema di decreto legislativo, che si ritiene di prossima emanazione, con cui oltre a prorogare al 30 giugno 1948 i termini di scadenza dei benefici concessi con il citato decreto n. 18, si provvede al riordinamento delle provvidenze in esame apportando ad esse quelle modifiche e quelle innovazioni che la trascorsa esperienza ha suggerito ».

Il Ministro della pubblica istruzione
GONELLA.

DE PALMA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritengano opportuno sollecitare l'ufficio del Genio civile di Frosinone perché sia restituito alla sua funzione l'edificio scolastico di Ceprano.

« Tale edificio fu occupato, all'inizio dello scorso gennaio, per dare provvisorio ricovero ad alcune persone, rimaste prive di alloggio a seguito di un crollo di un fabbricato.

« Viceversa, le autorità competenti ancora non hanno provveduto a sistemare in alloggi più convenienti i senza tetto, e questa loro inerzia minaccia di far divenire definitiva la provvisoria occupazione dell'edificio scolastico, con danno rilevante della scolaresca la quale da due mesi è stata costretta a sospendere le lezioni ».

RISPOSTA. — « Circa la questione dell'edificio scolastico di Ceprano, occupato nel gennaio 1947 da privati a seguito del crollo delle loro abitazioni già danneggiate dalla guerra, si fa presente che questo Ministero ha informato telegraficamente del caso il prefetto della provincia di Frosinone sollecitando nell'intervento per l'immediato sgombero, e la restituzione alla scuola, dell'edificio in parola.

Di quanto sopra è stato anche edotto il Provveditore agli studi competente, al quale è stata rivolta raccomandazione di seguire con vigile interessamento la situazione.

« La questione dell'esecuzione dei lavori di restauro nel suddetto fabbricato, dei quali si riconosce la necessità e l'urgenza, esula dalla competenza del Ministero della pubblica istruzione, per rientrare in quella del Ministero dei lavori pubblici ».

Il Ministro della pubblica istruzione
GONELLA.

DE MERCURIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere quali siano stati i motivi che hanno determinato le inopportune disposizioni concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto legislativo n. 479, del 18 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 gennaio 1947, in base alle quali vengono esclusi dal beneficio degli assegni quei lavoratori i cui genitori abbiano per retribuzione proventi complessivi di lire 3500 mensili per due genitori e lire 2000 per un solo genitore.

« L'interrogante chiede di sapere se il Ministro ritenga che con simili proventi possano dei pensionati, le cui tragiche e disastrose condizioni sono ben note, fare a meno del concorso degli alimenti da parte dei figlioli e se questi debbano concorrere al mantenimento dei genitori senza ricevere alcun corrispettivo, sia pure minimo dalla Cassa unica degli assegni familiari ».

RISPOSTA. — « Col decreto legislativo del Capo dello Stato 16 settembre 1946, n. 479, concernente provvedimenti vari per gli assegni familiari si è provveduto ad elevare da lire 1000 a lire 3500 mensili nel caso di entrambi i genitori e da lire 600 a lire 2000 mensili per un solo genitore, il limite massimo oltre il quale gli assegni familiari non spettano per i genitori stessi.

« Circa i criteri adottati per la determinazione di tali limiti si fa presente che si è ritenuto di contenerli in dette cifre per il fatto che gli accertamenti del reddito in questione sono principalmente effettuati in base all'imponibile fiscale, il quale, com'è noto, è di norma notevolmente inferiore alla reale situazione patrimoniale cui esso si riferisce.

« Pertanto si ritiene che una ulteriore elevazione dei limiti, dato il sistema seguito per l'accertamento del reddito, avrebbe determinato praticamente la corresponsione degli assegni, anche quando effettivamente i genitori hanno la possibilità di provvedere da sé al loro sostentamento.

« Inoltre, fin dal 1945, considerato che l'unico reddito per il quale non sono possibili evasioni è quello costituito dalle pensioni, è stato disposto con provvedimento ministeriale che, ai fini della determinazione dei limiti in questione, non si debba tener conto degli aumenti delle pensioni verificatisi successivamente al novembre 1944 e di tutte le pensioni e assegni, nella loro integrale misura, concessi ai mutilati di guerra.

« Sembra, pertanto, che gli inconvenienti a danno dei pensionati cui fa riferimento l'onorevole interrogante, possono ritenersi superati a seguito delle suddette determinazioni ministeriali.

« Comunque, è intendimento di questo Ministero di migliorare ulteriormente il trattamento relativo agli assegni familiari e non è escluso che possa essere esaminata anche la possibilità di elevare i limiti di reddito in questione ».

Il Ministro
ROMITA.

FANFANI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere qual fondamento abbia la notizia che gli uffici ministeriali competenti starebbero predisponendo gli studi per l'accoglimento del progetto Pasquali sulla irrigazione della Valdichiana con le acque derivate dal lago Trasimeno.

« Si domanda altresì per quali motivi il Ministero avrebbe scartato il progetto Bellincioni Bonci-Casuccini, che utilizzando allo

scopo le acque dei laghi di Chiusi e di Montepulciano, per l'invaso occorrente ridurrebbe la spesa prevista dal progetto Pasquali di almeno nove volte ».

RISPOSTA. — « Gli uffici dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste non hanno in esame e tanto meno stanno predisponendo gli studi per l'accoglimento del progetto Pasquali sulla irrigazione della Val di Chiana mediante la utilizzazione delle acque de lago Trasimeno.

« Non si trova presso gli uffici stessi neppure il progetto Bellincioni e Bonci-Casuccini per la irrigazione della predetta zona mediante le acque dei laghi di Chiusi e di Montepulciano, né il Ministero dell'agricoltura ha scartato il progetto stesso.

« Devesi tener presente che, in via preliminare, per utilizzare e derivare acque pubbliche occorre anzitutto ottenere, a norma del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici, una regolare concessione con decreto promosso dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, secondo la procedura prescritta dalla legge medesima. Comunque non si mancherà di esaminare detti progetti, non appena saranno presentati ».

Il Ministro
SEGNI.

GOTELLI ANGELA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere le vigenti disposizioni a favore delle famiglie dei prigionieri italiani in Russia, e la misura dei contributi assistenziali stabiliti a loro favore; per conoscere, altresì, i motivi che hanno determinato la cessazione del pagamento di quei sussidi, che fino a poco tempo fa erano corrisposti agli aventi diritto, da parte di molti distretti militari; ed infine per sapere quali risoluzioni si intenda adottare per definire la posizione giuridica personale di molti soldati italiani fatti prigionieri in Russia, dei quali le famiglie non hanno avuto da molto tempo notizia alcuna, ed il Governo russo — come è noto — ha recentemente dichiarato di non essere in grado di darne ».

RISPOSTA. — « 1. — Le disposizioni attualmente vigenti a favore delle famiglie dei prigionieri italiani in Russia sono quelle disposte dal Ministero della difesa con telegramma n. 6000/AIE del 6 febbraio 1947 in base al quale i militari ancora considerati scomparsi in Russia ed in Balcania sono, a far tempo dal 28 febbraio 1947, considerati irreperibili.

« Da tali disposizioni deriva che gli aventi diritto riceveranno dei distretti militari di residenza, in unica soluzione, la differenza fra gli anticipi ricevuti, durante i vari anni di dispersione, e le intere competenze di grado militari che si sono maturate dal momento della scomparsa al 28 febbraio 1947.

« Contemporaneamente i distretti militari provvederanno all'invio, ai comuni di residenza degli aventi diritto, dei libretti di « Presenza alle bandiere » che comportano la corresponsione per la durata di un anno del relativo trattamento economico.

« Per l'occasione il Governo ha determinato che, dal 1° marzo 1947, il trattamento di « Presenza alle bandiere » sia aumentato nella misura del 200 per cento per la truppa e del 100 per cento al 180 per cento per gli ufficiali e sottufficiali.

« 2. — Il Ministero della difesa non ha potuto continuare a corrispondere alle famiglie dei prigionieri in questione le anticipazioni di cui all'articolo 41 del regio decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, oltre il 28 febbraio 1947, perché tali anticipazioni costituivano un trattamento particolare ed eccezionale che non poteva essere ulteriormente prorogato.

Difatti, in base alla legge di guerra, il Ministero della difesa avrebbe dovuto procedere alla dichiarazione di irreperibilità dei militari, scomparsi in operazioni belliche, allo scadere di 3 mesi dalla scomparsa non seguita da notizie dei militari stessi.

« L'insufficienza di informazioni precise sulla sorte di un rilevante numero di militari appartenenti alle unità dislocate in Russia ed in Balcania fecero ritenere opportuno il differimento del provvedimento e annullare le disposizioni adottate, nei confronti di taluni dei militari stessi, durante il periodo di occupazione nazi-fascista.

« Allo stato attuale delle cose, tale differimento non si è potuto ulteriormente protrarre, poiché è necessario uscire dalle condizioni di transitorietà finora eccezionalmente consentite.

« 3. — La posizione giuridica personale dei molti soldati italiani scomparsi sia in Russia sia in Balcania — per i suoi vari molteplici riflessi morali e materiali — potrà essere definita quando il Governo avrà esaurito ogni possibilità di interessamento per un più preciso accertamento dello stato effettivo dei fatti ».

Il Ministro
GASPAROTTO.

LACONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno venire incontro ai viticoltori del Campidano di Cagliari, che negli ultimi quattro anni hanno avuto annullato il raccolto dalla siccità, aderendo alle richieste da essi formulate nel convegno del 25 novembre 1946:

1°) esenzione dalle tasse per l'annata 1946-47;

2°) concessione di crediti rimborsabili in 20 anni ad un tasso d'interesse non superiore all'1,50 per cento;

3°) acceleramento dei lavori per l'irrigazione del Campidano con le acque del basso Flumendosa ».

RISPOSTA. — « L'esenzione dalle tasse gravanti sui terreni del Campidano di Cagliari danneggiati dalla siccità, rientra nella competenza del Ministero delle finanze e del tesoro.

« Per quanto riguarda la concessione di crediti, rimborsabili in 20 anni, ad un tasso non superiore all'1,50 per cento, significasi che poiché i danni lamentati si sono limitati al raccolto, anche se per più anni consecutivi, senza interessare la consistenza fondiaria delle aziende, non possono essere concessi agli agricoltori prestiti di durata ventennale che attengono alla trasformazione ed al miglioramento dei terreni, ma soltanto prestiti d'esercizio o di conduzione, qualora questi siano necessari per l'acquisto di scorte.

« Detti prestiti hanno, com'è noto, scadenza, all'epoca del raccolto, o della compiuta utilizzazione e trasformazione del prodotto; tuttavia, in relazione all'entità dei danni riportati dai viticoltori, si potrebbe studiare la possibilità di elevarne la durata sino al massimo di 5 anni, in analogia a quanto stabilito con il decreto legislativo luogotenenziale 13 settembre 1945, n. 593, recante provvidenze per l'agricoltura in Sardegna, di cui non è dubbio che avrebbero potuto beneficiare anche i viticoltori del Campidano per la parte dei danni afferenti all'anno decorso.

« Non risulta che alla irrigazione del Campidano di Cagliari si intenda e si possa provvedere con le acque del Baso Flumendosa.

« È prevista, invece, tale irrigazione con le acque del Medio Flumendosa ed all'uopo è stato costituito un apposito « Ente autonomo del Flumendosa » con decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, promosso dal Ministero dei lavori pubblici.

« L'irrigazione del Campidano predetto è compresa, per una superficie di ettari 8000

ed una spesa complessiva id circa 6 miliardi di lire, nel piano delle irrigazioni in corso di studio ».

Il Ministro
SEGNI.

LA GRAVINESE NICOLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Sulla situazione in cui sono venuti a trovarsi molti studenti di scuola media i quali conseguirono il loro diploma di scuola media superiore nelle sessioni di esami dell'anno scolastico 1942-43, senza poterne ottenere la relativa documentazione a causa degli eventi bellici.

« Tali studenti poterono egualmente ottenere l'iscrizione alle facoltà universitarie, ma *sub conditione*, e oggi, dopo aver completato i rispettivi corsi, superando anche i relativi esami, si trovano nella impossibilità di sostenere gli esami di laurea perché tuttora sprovvisti di documentazione e materialmente impossibilitati ad ottenerne una, in quanto gli istituti di provenienza sono o distrutti con i relativi archivi dai bombardamenti subiti ovvero siti in città a quell'epoca comprese in territorio italiano, oggi invece facenti parte di territorio di altro Stato (Zara, Fiume, ecc.).

« L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si nitenda adottare al riguardo, tenendo presente che la maggior parte di coloro che si trovano nelle condizioni anzidette dovrebbero essere messi in grado di poter sostenere gli esami di laurea nella prossima estate ».

RISPOSTA. — « Con circolare della quale si unisce copia, si è provveduto a consentire l'accesso agli esami di laurea agli studenti di cui alla interrogazione sopra riportata, subordinatamente all'accertamento, presso i competenti uffici di questo Ministero, dell'effettivo conseguimento del titolo finale di studi medi da parte degli interessati ».

Il Ministro
GONELLA.

LOMBARDI CARLO, FARINA GIOVANNI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Sulle possibilità di elevare il contributo volontario per i giornalieri di campagna, al fine di metterli in condizioni di avere diritto alla pensione.

« Parecchie sono le pratiche che la previdenza sociale di Pavia respinge per insufficienza di contribuzione, e questi lavoratori hanno la facoltà di chiedere l'autorizzazione ai

versamenti volontari, la quale ottenuta possono applicare:

se salariati una marca da lire 13,60 al mese;

se avventizi una marca da lire 3,30 ogni due settimane;

se donne giornalieri una marca da lire 3,30 ogni sei settimane.

« Poiché si tratta di lavoratori che hanno ormai superato il limite di età, e il versamento volontario volontario ammonta spesse volte a qualche centinaio di lire, specialmente per le donne che hanno contribuzioni per monda e trapianto e taglio riso e vengono a raggiungere il diritto solo dopo parecchi anni (per versare lire 33 occorrono 60 settimane) e poiché tutte le marche degli altri settori produttivi sono state maggiorate da parecchio tempo, gli interroganti chiedono se non si ritiene opportuno promuovere sollecitamente un decreto che abbrevi la scadenza e ne elevi il taglio delle marche stesse, in attesa che la legislazione sociale sia riveduta ».

RISPOSTA. — « Com'è noto, uno dei requisiti per aver diritto alla pensione di invalidità e vecchiaia è costituito dal versamento di un minimo di contributi, che varia per le diverse categorie di lavoratori (regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 646, articoli 9 e 11).

« Allo scopo di evitare che, in difetto di tale requisito, e pur nella concorrenza degli altri, vadano perduti i contributi già versati, la legge autorizza l'assicurato, che al compimento del 60° anno di età non abbia raggiunto il minimo predetto, a proseguire volontariamente il versamento dei contributi fino a raggiungere le condizioni richieste per la liquidazione della pensione. È però evidente che i versamenti volontari non possono eccedere l'importo dei contributi obbligatori (fissati con la tabella allegata al regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, maggiorata ai sensi del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126).

« Infatti i criteri tecnici attuariali, sui quali è impostato il sistema previdenziale, in atto, impongono come condizione necessaria che il diritto alla pensione si consegua non soltanto attraverso il versamento di contributi, nella misura minima prevista, ma anche con il trascorrere di un periodo di tempo opportunamente calcolato e condizionato alla misura stessa dei versamenti e delle aliquote contributive in vigore.

« È peraltro indubbio che per il continuo evolversi del sistema previdenziale da una base prevalentemente privatistica a forme di as-

sistenza sociale, nelle quali il diritto alla pensione si consegue per il solo fatto della vecchiaia o della invalidità e della qualità di lavoratore dell'avente diritto, il problema prospettato dall'onorevole interrogante acquista particolare rilievo e sarà valutato senz'altro in sede di riforma della legislazione in materia. A tal fine, come è noto, è stata istituita un'apposita Commissione che inizierà quanto prima i suoi lavori ».

Il Ministro
ROMITA.

LOPARDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare perché sia scongiurata la demolizione del castello già appartenente ai duchi Caracciolo di Tocca Casuarina e che costituisce un pregevole monumento d'arte, che, in ogni caso, opportunamente restaurato, potrebbe essere utilizzato convenientemente per scopi di pubblica utilità ».

RISPOSTA. — « In merito alla presente interrogazione, si comunica che, non avendo questo Ministero precise notizie sullo stato dell'edificio del quale trattasi e sulla minacciata demolizione, sono state chieste, al competente Soprintendente ai monumenti e gallerie di Aquila, la opportune informazioni.

« Si fa, pertanto, riserva di ulteriori comunicazioni, appena possibile ».

Il Ministro
GONELLA.

LOPARDI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se intenda emanare le opportune disposizioni a favore di coloro i quali, per non essere stati mai iscritti al partito fascista, si trovano attualmente ad avere superato i limiti di età previsti dalle disposizioni vigenti e, in conseguenza, nella assoluta impossibilità di partecipare ai pubblici concorsi.

« Il provvedimento invocato dovrebbe sancire il principio che si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti i quali siano in grado di comprovare in modo dubbio che per deliberato proposito e, comunque, si rifiutarono di richiedere la tessera di iscrizione al partito fascista.

« L'invocata disposizione, oltre a rappresentare una giusta e doverosa riparazione per coloro i quali, per avere avversato il fascismo, ebbero preclusa la via dell'impiego presso le pubbliche amministrazioni, contri-

buirebbe ad assicurare lo sviluppo democratico e repubblicano delle pubbliche amministrazioni ».

RISPOSTA. — « Al riguardo si risponde significandosi che la questione di cui trattasi è stata rimessa all'esame di una Commissione di Sottosegretari di Stato, che è altresì incaricata di fare proposte al Governo circa disposizioni integrative di quelle già in vigore per le riammissioni in servizio e la revisione delle carriere dei pubblici impiegati che ne furono allontanati per motivi politici o razziali ».

Il Ministro
SCELBA.

LOZZA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e delle finanze e del tesoro.* — « Per sapere quali urgenti provvedimenti intendano prendere a favore degli insegnanti medi, di ruolo e non di ruolo, che hanno testé presentato, attraverso il Sindacato scuole, una serie di giuste rivendicazioni ».

RISPOSTA. — « A favore degli insegnanti medi di ruolo e non di ruolo sono state adottate, in collaborazione anche con le organizzazioni di categoria, le provvidenze di cui ai seguenti decreti, già approvati dal Consiglio dei Ministri:

1°) nomina dei capi d'istituto, trasferimenti, note di qualifica, provvedimenti disciplinari e di dispensa dal servizio, del personale degli istituti e delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica;

2°) conferimento di cattedre negli istituti e scuole di istruzione elementare e media a candidati reduci e non reduci e ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali;

3°) concessione del premio giornaliero di presenza al personale delle scuole e degli istituti d'istruzione di ogni ordine e grado;

4°) norme sul trattamento economico del personale non di ruolo degli istituti e delle scuole d'istruzione media;

5°) aumento degli organici del personale insegnante degli educandati governativi femminili;

6°) trattamento economico del personale non di ruolo, insegnante e non insegnante, delle scuole e degli istituti di istruzione artistica e musicale;

7°) istituzione di un ruolo transitorio degli insegnanti di educazione fisica negli istituti e nelle scuole d'istruzione media ».

Il Ministro della pubblica istruzione
GONELLA.

MARIANI FRANCESCO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per sapere se non creda opportuno rivedere i criteri coi quali è stato stabilito il tesseramento differenziale annuario, poiché i criteri adottati per la suddivisione dei cittadini danneggiano gravemente le categorie impiegate, creando una ingiustificata sperequazione tra queste e gli operai, colpendo in modo particolare gli impiegati che hanno carico di famiglia.

« L'interrogante chiede che il tesseramento differenziato e preferenziale venga modificato nel senso che il limite di reddito per l'appartenenza alla categoria A, venga elevato a lire 35.000, nette di tasse, assegni familiari, imposte, diarie e militari ».

RISPOSTA. — « In considerazione dei recenti miglioramenti economici stabiliti dal Consiglio dei Ministri per gli impiegati statali, l'Alto Commissariato dell'alimentazione ha elevato il limite di lire 25.000 lorde, stabilito per la inclusione dei consumatori tesserati nella categoria A, a lire 30.000 lorde, attuando, in tal modo, quella perequazione che è stata auspicata dall'onorevole interrogante.

« Nel modificare detto limite non si è creduto di poter escludere dal calcolo le tasse e le imposte, dato che tali trattate vengono operate sulle retribuzioni degli impiegati statali.

« Per quanto si riferisce agli assegni familiari ed alle diarie, trattandosi di assegni complementari della retribuzione base, non si è mai richiesto che di essi venisse tenuto conto nella determinazione della retribuzione mensile da indicarsi nel modello TD. 2. del censimento annuario.

« È da osservare che dell'indennità di presenza non si è tenuto conto né per gli impiegati dello Stato né per gli impiegati privati per i quali si è soltanto considerata oltre l'indennità di carovita anche quella di contingenza poiché queste due voci equivalgono all'unica di carovita considerata per gli impiegati dello Stato.

« D'altra parte, poiché per gli impiegati privati non si fa luogo a ritenute di ricchezza mobile, ne consegue che il limite di lire 30.000 lorde mensili stabilito anche per gli appartenenti a tale categoria pone gli stessi in condizioni di vantaggio rispetto agli impiegati statali.

« Da ultimo si informa che sono state diramate norme agli organi periferici perché le persone capi famiglia o di nuclei familiari, classificabili in categoria B, quando dimo-

strino di avere entrate complessive nell'ambito familiare per un ammontare che, diviso il numero dei componenti la famiglia stessa, più un domestico, dove esista, non superi lire 11.000 per ciascun componente, vengano attribuite alla categoria A.

« Così si è anche tenuto conto per gli impiegati aventi entrate complessive superiori a lire 30.000, del carico di famiglia, operando la perequazione invocata ».

*L'Alto commissario
per l'alimentazione*
CERRETI.

MARIANI FRANCESCO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere quali sono le ragioni che impediscono l'emanazione di un decreto che annulli la disposizione dell'articolo 5 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 757, e dia agli insegnanti di materie speciali una retribuzione pari a quella accordata agli incaricati fuori ruolo delle scuole medie, avendo gli stessi titoli di studio ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha già preso l'iniziativa di un provvedimento legislativo (che presentemente è all'esame del Ministero del tesoro per il necessario assenso) inteso a modificare l'articolo 5 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 557, concernente la retribuzione degli insegnanti di materie speciali nelle scuole elementari.

« Allo stato delle cose non è dato fornire precisi affidamenti al riguardo. Può solo darsi assicurazione che la norma dello schema predisposto da questo Ministero, che modifica il menzionato articolo 5, non solamente prevede un aumento della misura dei compensi di cui al detto articolo, ma è anche intesa ad eliminare i dubbi a cui l'articolo stesso dava luogo nella sua applicazione ».

Il Ministro
GONELLA.

MARINARO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per sapere in base a quali norme legislative l'Alto Commissariato per l'alimentazione richiede ai cittadini dati ed elementi che vanno molto al di là di un semplice accertamento delle tessere annuarie e, comunque, delle facoltà attribuite allo stesso Alto Commissario. L'interrogante chiede pure di conoscere se e quali enti tecnici l'Alto Commissariato abbia interpellato per la compilazione di un modulo tanto oscuro da ingenerare equivoci e duplicazioni di di-

chiarazioni e tanto mal congegnato da intaccare lo stesso prestigio dell'Amministrazione dello Stato ».

RISPOSTA. — « Nell'interrogazione sono posti due quesiti:

1°) in base a quali norme legislative l'Alto Commissariato dell'alimentazione richiede ai cittadini dati ed elementi che vanno molto al di là di un semplice accertamento delle tessere annonarie e comunque delle facoltà attribuite all'Alto Commissariato;

2°) se e quali enti tecnici l'Alto Commissariato abbia interpellato per la compilazione di un modulo tanto oscuro da ingenerare equivoci e duplicazioni di dichiarazioni e, tanto male congegnato, da intaccare lo stesso prestigio dell'Amministrazione dello Stato.

« In merito al 1° quesito si fa rilevare che l'accertamento annonario è stato disposto in base al Decreto legislativo 17 aprile 1947, n. 243, ed è stato precedentemente deliberato dal Consiglio dei Ministri a seguito delle conclusioni dell'apposito Comitato interministeriale presieduto dal Ministro dell'agricoltura, e di cui facevano parte il Ministro del commercio estero, il Ministro dell'industria, i Sottosegretari dell'interno, del tesoro e dell'agricoltura, l'Alto Commissario per l'alimentazione, i Direttori generali dell'Alto Commissariato ed esperti di riconosciuto valore in materia di statistica.

« In merito alla sostanza della rilevazione si osserva, che la pretesa che i dati richiesti vadano al di là di un semplice accertamento delle carte annonarie e comunque delle facoltà attribuite all'Alto Commissariato dell'alimentazione, non ha fondamento:

1°) perché ogni accertamento statistico prevede la rilevazione di dati e notizie le quali, direttamente e indirettamente, servono agli scopi che l'accertamento stesso si propone;

2°) perché le notizie richieste con i moduli di rilevazione concernono esattamente gli elementi necessari ad accertare il numero degli aventi diritto alle razioni di generi alimentari e gli altri elementi intesi a regolare la distribuzione dei generi contingentati « ai sensi dell'articolo 1 del citato Decreto legislativo ».

« La scelta degli elementi di rilevazione è stata fatta ed approvata dal predetto Comitato interministeriale presieduto dal Consiglio dei Ministri.

« In merito al 2° punto (cioè circa alla pretesa di oscurità della compilazione del modulo), si osserva che i modelli di rilevazione

TD 1 e TD 2 adottati per il censimento annuario sono della massima semplicità.

« In vero il 1° modulo TD 1, concernente la denuncia annonaria, si limita a chiedere notizie sulle generalità, la data di nascita, la relazione di parentela, la professione principale e secondaria, dei singoli censiti e notizie sulla loro presenza o meno in famiglia. Notizie che innumerevoli volte ogni cittadino ha fornito a tutti i vari uffici ai quali ha dovuto rivolgersi per conseguire un qualsiasi certificato.

« Per quanto si riferisce al modulo TD 2, concernente l'attività professionale o la condizione sociale, esso si limita a chiedere a coloro che svolgono un'attività lavorativa alle dipendenze altrui, oltretutto le generalità, la qualifica, il grado investito presso l'ufficio o la azienda dove presta la sua opera e la retribuzione mensile lorda consecutiva. Notizie, queste, della massima semplicità, e che, in ogni caso, sono fornite dalle Amministrazioni ed uffici presso i quali viene effettuata la prestazione d'opera.

« Per quanto si riferisce infine alla dichiarazione dell'attività professionale o della condizione sociale di coloro che esplicano una attività lavorativa in proprio, cioè non alle dipendenze altrui, o si trovino in una condizione economico-sociale propria, cioè di indipendenza (proprietari, industriali, artigiani, liberi professionisti, etc.) la dichiarazione da farsi dall'interessato concerne soltanto la dichiarazione di tale attività lavorativa o di tale condizione sociale.

« Si chiede in aggiunta, e solo facoltativamente, come precisato successivamente con speciale foglio-avvertenze distribuito a tutti i censiti, che le dichiarazioni vengano avallate con la presentazione di un documento idoneo.

« Non si ritiene pertanto che debbano incontrarsi particolari difficoltà nella compilazione dei predetti modelli di rilevazione ».

*L'Alto Commissario
per l'alimentazione
CERRETI.*

MASTROJANNI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere i motivi che inducono alcune amministrazioni comunali del settentrione a respingere funzionari destinati in quelle sedi dal Governo, adducendo come unico motivo la loro origine meridionale.

« In ispecie l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Governo abbia preso o intenda di prendere relativamente al caso del dottor Filippone Lorenzo, Segretario di II classe, sempre classificato ottimo, che

dopo aver retto interinalmente la Segreteria generale del comune di Messina, durante i più burrascosi periodi (poi sostituito dal Segretario di I classe, settentrionale, titolare del posto) è ora in forzato e debilitante riposo, perché il comune di Pavia prima, e quello di Cremona dopo si sono rifiutati di accoglierlo, nonostante la ufficiale destinazione governativa, adducendo a giustificazione, che il Filippone è meridionale.

RISPOSTA. — « Al riguardo si risponde come segue:

« Non risulta che l'Amministrazione comunale di Pavia abbia opposto resistenza all'assunzione in servizio del Segretario generale dottor Lorenzo Filippone sotto lo specioso pretesto che trattasi di funzionario di origine meridionale.

« E bensì vero che questo Ministero, risultando vacante il posto di Segretario generale del comune di Pavia vi destinò, come titolare, il predetto dottor Filippone, che è un Segretario generale di II classe, e cioè del grado corrispondente a quello spettante al capoluogo di cui trattasi, la cui Amministrazione però ha eccepito, come quelle di diverse altre città, di voler mantenere il servizio di reggenza in atto disimpegnato dal vice segretario generale, in attesa che il nuovo ordinamento amministrativo definisca la posizione dei segretari comunali, ed il relativo stato giuridico, stabilendo se essi debbono continuare ad essere funzionari dello Stato — soluzione caldeggiata dalla categoria interessata — ovvero ritornare ad essere, come prima del 1929, impiegati degli enti locali, secondo i voti formulati da varie rappresentanze locali.

« In tale situazione il Ministero, mentre da un lato ha provveduto a richiamare, con circolare 16 settembre 1946, n. 17200, l'attenzione dei Prefetti sulla necessità di svolgere opportuna azione presso le amministrazioni locali perché, nelle more della nuova Costituzione, non venga disatteso quello che è ancora l'ordinamento vigente del personale dei Segretari comunali e non ostacolino i movimenti disposti dal Ministero nell'interesse del servizio, ha di fatto, sempre che se ne è presentata l'opportunità, cercato di contemperare le esigenze del servizio e gli interessi di carriera dei funzionari di cui trattasi con i voti delle amministrazioni interessate.

« In questo senso, mentre il provvedimento riguardante la destinazione a Pavia del dottor Filippone è stato mantenuto fermo dal punto di vista formale, tanto che è stato di-

sposto che al medesimo vengano regolarmente corrisposti gli assegni, si sta peraltro esaminando la possibilità di destinare il dottor Filippone ad altra sede vacante dello stesso grado. Fra queste è compresa altresì la città di Cremona, ma non risulta che il Consiglio comunale si sia ancora pronunciato sulla eventuale assunzione in servizio del Filippone ».

Il Ministro
SCELBA.

MATTEOTTI MATTEO, PARIS. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se non ritenga opportuno regolare la posizione giuridica delle migliaia e migliaia di cittadini altoatesini di lingua tedesca già optanti nel 1939 per la cittadinanza tedesca, emigrati in seguito in Germania e dopo la fine della guerra rientrati clandestinamente in Italia, nella provincia di Bolzano. Tali cittadini, vittime di una falsa propaganda non disgiunta la minaccia nel 1939, nella quale è coinvolta anche la responsabilità dell'autorità di allora, a cui si è fatta intravedere una prossima sistemazione con la cosiddetta legge Parri sulle opzioni vivono in una situazione di precaria provvisorietà, privi di qualsiasi diritto, senza la possibilità di procurarsi un'occupazione per mezzo dei locali uffici del lavoro.

« La sollecita emanazione di norme che regolino definitivamente o almeno in via provvisoria la posizione di migliaia di famiglie di lavoratori sarebbe non solo un atto di doverosa magnanimità e di profonda umanità da parte del Governo, ma un atto che sarebbe altamente apprezzato e porrebbe le premesse per un'auspicabile distensione degli animi e per un miglioramento dei rapporti fra i cittadini dei due gruppi etnici conviventi in quella provincia ».

RISPOSTA. — « Il progetto legislativo per una completa regolamentazione delle questioni accennate dagli onorevoli interroganti è stato da tempo elaborato, dopo lunghe trattative con i rappresentanti dell'elemento allogeno altoatesino, svoltesi tanto a Bolzano quanto a Roma.

« Il relativo schema fu anzi approvato in linea di massima dal Consiglio dei Ministri; senonché l'accordo De Gasperi-Greuber, intervenuto nel frattempo a Parigi, ha determinato la sospensione dell'ulteriore corso di esso, per la necessità di consultarsi in materia con il Governo austriaco.

« Le consultazioni sono attualmente in corso a Vienna e si confida che esse siano

concluse sollecitamente in maniera di poter dare una giusta soluzione al delicato problema ».

*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
CAPPA.*

MORO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — « Per sapere quali provvedimenti si intenda adottare per lenire in questo momento di disagio la disoccupazione degli intellettuali e per avviare a soluzione questo importantissimo problema avendo presente la numerosa e benemerita categoria dei maestri, i quali più soffrono della presente situazione ».

RISPOSTA. — « Il problema dell'alleviamento della disoccupazione degli intellettuali e in specie quella dei maestri elementari, avrà un'adeguata soluzione con la imminente pubblicazione dei concorsi magistrali. A tale uopo questo Ministero ha predisposto un decreto legislativo che aggiorna e modifica le norme di legge già vigenti in materia di detti concorsi. Tale provvedimento verrà pubblicato in questi giorni nella *Gazzetta Ufficiale*.

« Comunque, per il corrente anno scolastico, al fine di avviare nei limiti del possibile ai gravi inconvenienti della disoccupazione magistrale, sono stati adottati quei provvedimenti che le disposizioni di legge consentivano e le necessità del momento richiedevano.

« Si accenna in particolare allo sdoppiamento delle classi numerose e all'istituzione di nuove scuole statali al posto di scuole sussidiate, aventi un numero di alunni superiore a quello consentito dalla legge.

« Inoltre, al fine di evitare che il collocamento di maestri profughi sfollati incidesse sui posti disponibili, a scapito dei maestri disoccupati, sono state date istruzioni ai Provveditori agli studi delle provincie nelle quali il problema si era presentato, di assegnare ai primi incarichi postscolastici e parascolastici ».

*Il Ministro
GONELLA.*

MORO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se a vantaggio dei giovani, forniti della licenza tecnica commerciale e che hanno compiuto il 17° anno di età, non sia opportuno ripristinare la concessione dell'abbreviazione di un anno abrogata con disposizione n. 2277, del 28 febbraio 1946, che

ha per oggetto le norme sugli esami negli Istituti e scuole tecniche per le sessioni dell'anno scolastico 1945-1946. Mantenendo in vigore la citata disposizione, si arrecherebbe un grave danno a detti giovani, i quali non solo perederebbero un anno, ma sarebbero costretti ad interrompere gli studi per aderire al servizio di leva ».

RISPOSTA. — « Con la circolare n. 2277 in data 28 febbraio 1946, non è stata abrogata alcuna precedente concessione. Si è solo ribadito quanto è stabilito in materia di intervalli per il conseguimento dei vari titoli di studio e di abbreviazione degli intervalli stessi dal decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 277, che ha apportato modifiche alle precedenti disposizioni regolanti la materia (articoli 42 e 43 del Regolamento approvato con regio decreto 4 maggio 1925, n. 653).

« Trattandosi di precise disposizioni tuttora in vigore, esse sono state ribadite anche con la successiva circolare n. 2260 del 7 marzo 1947, sugli esami negli istituti e nelle scuole di istruzione tecnica, per l'anno scolastico in corso.

« Secondo è confermato nelle predette circolari, per i licenziati dalla scuola tecnica commerciale, la possibilità di accedere ad esami di idoneità a classi dell'Istituto tecnico o a quelli di abilitazione commerciale è subordinata alla condizione che siano trascorsi gli intervalli prescritti, dal conseguimento del titolo di studio inferiore. A questa condizione non può derogarsi altro che nei casi « tassativamente » stabiliti dal ricordato decreto legislativo luogotenenziale n. 227, tra i quali non rientra quello cui riferiscesi la presente interrogazione ».

*Il Ministro
GONELLA.*

MUSOLINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se non ritenga opportuno impartire precise disposizioni agli uffici della Direzione generale delle bonifiche, acciocché, superando le formule non più rispondenti ai tempi, la cui sopravvivenza si spiega con la forma d'inerzia, caratteristica delle prassi burocratiche, diano larga applicazione, nelle concessioni di opere ai Consorzi di bonifica, al sistema del forfait ed a quello della liquidazione a misura, abbandonando, fino a quando il mercato dei materiali e dei servizi non si riassetti, il sistema, attualmente preferito della liquidazione a consuntivo. Si osserva al riguardo

che il sistema a forfait consente allo Stato una previsione certa ed invariabile delle cosiddette « spese generali » e che il sistema della liquidazione a misura (consistente nell'applicazione di prezzi invariabili alle quantità di lavoro effettivamente eseguite) gli consente con molta approssimazione la stessa previsione certa ed invariabile delle spese predette, non potendosi aumentare le quantità se non mediante l'approvazione di perizie suppletive da parte di competenti organi statali; mentre nel sistema consuntivo, dovendosi rimborsare al Consorzio concessionario le spese effettive, lo Stato è andato sempre incontro a costi di molto superiori a quelli previsti in sede di progettazione e di concessione. La tendenza delle Commissioni liquidatrici di limitare il rimborso delle dette spese (che incidono notevolmente sul costo delle opere) con una percentuale massima e fissa non risponde a criteri di correttezza amministrativa, non essendo lecito allo Stato di ripudiare gli effetti del sistema di concessione che esso ha prescelto, soltanto perché le sue previsioni di convenienza vengono, a conti fatti, compromesse, si aggiunge che, con le attuali esigenze dell'economia del Paese, di fronte alle quali assume specifico e predominante rilievo la rapidità dell'incremento produttivo, l'amministrazione; potendo scegliere fra i sistemi più sciolti e sistemi più macchinosi, deve preferire i primi: il sistema a consuntivo implica una enorme perdita di tempo per necessari minuziosi accertamenti delle Commissioni liquidatrici e per la conseguente elaborazione delle loro relazioni, con evidente dispendio dei Consorzi per indispensabile assistenza alle Commissioni liquidatrici e con evidente ritardo di tutte le attività consorziali e relativo onere sui Consorzi stessi, i quali, oggi, per la importante funzione che essi compiono nell'interesse della Nazione e della collettività in genere, devono invece essere agevolati ed incoraggiati per il raggiungimento degli scopi che la legge, nell'istituirli, si è prefissa ».

RISPOSTA. — « I Consorzi di bonifica sono, nell'attuale legislazione, considerati quali enti di diritto pubblico, che agiscono per delega e conto dello Stato per quanto si attiene all'esecuzione delle opere pubbliche interessanti i rispettivi comprensori.

« Ne consegue innanzi tutto che, come dall'attività di essi deve essere necessariamente escluso ogni fine speculativo, così anche non debbono quelle amministrazioni essere, nei limiti del possibile, esposte ad al-

cuna alea nella gestione dei lavori cui sono chiamate ad attendere.

« A tale concetto fondamentale risponde appunto la determinazione, da tempo adottata, di non applicare, per le concessioni di lavori ai Consorzi, il sistema del *forfait*, certamente non compatibile col detto presupposto nell'attuale periodo di notevole instabilità dei prezzi, pur se voglia tener conto della possibilità di procedere, nei casi ammessi, ad una revisione dei prezzi medesimi.

« All'opposto, il sistema più rispondente all'intendimento di assicurare ai Consorzi l'integrale rimborso delle spese sostenute è quello del consuntivo.

« Non deve, tuttavia, con ciò ritenersi che quest'ultimo sistema vada senz'altro inteso come un rimborso « a piè di lista », nel senso che ogni spesa documentata si renda per questo soltanto ammissibile a liquidazione, in quanto le erogazioni effettuate vanno sottoposte al vaglio delle Commissioni liquidatrici, che, debbono, nella loro competenza, giudicare se esse rispondano ad una oculata ed economica gestione. Pertanto un eventuale scarto tra le spese sostenute e quelle ammesse a liquidazione va attribuito unicamente alla non riconosciuta pertinenza di una quota di tali spese ai fini della bonifica.

« Né è, come teme l'onorevole interrogante, da ritenere in via generale, che le operazioni di liquidazione importino un notevole ritardo nella realizzazione dei crediti dei Consorzi, dato che, se anche tale ritardo si verificasse, esso potrebbe tutt'al più, tenendo conto dei pagamenti che si effettuano in corso d'opera, sulla base di stati di avanzamento, incidere unicamente sulle ritenute di garanzia.

« Inoltre la forfezzazione delle spese generali è soltanto un temperamento, adottato in alcuni casi di concessione a consuntivo, allo scopo precipuo di semplificare ed abbreviare quei controlli che potrebbero essere causa di ritardo nelle liquidazioni.

« Tale temperamento, peraltro, non viene stabilito *a priori*, quando a lavori ultimati venga riconosciuta onerosa la gestione, ma *a priori*, cioè all'atto stesso della concessione e, di norma, su richiesta degli stessi Consorzi, i quali, ove sia consentito di determinare con una certa approssimazione, in via presuntiva, il costo della gestione, ritengono preferibile di poter contare, sin dall'inizio dei lavori, su un determinato provento per spese generali, invariabile qualunque sia l'esito della gestione.

« Invece il sistema della concessione a misura, che si vorrebbe adottare di preferenza, se garantisce ai Consorzi il conteggio effettivo di tutte le quantità di lavoro che, anche in eccesso alle previsioni di progetto risultassero eseguite all'atto del collaudo, non sempre può contemporaneamente garantire la liquidazione degli effettivi prezzi corrisposti per tali quantità, dato che si limita all'applicazione, alle quantità medesime, dei prezzi progettuali, eventualmente revisionati, ove per ciò concorrono le circostanze volute dalla legge, ma, in aggiunta, deputati dei ribassi conseguiti nelle gare indette per gli appalti dei lavori.

« Ora, dato che, di norma, tutti i Consorzi sono obbligati, anche per accordi intervenuti con gli organi finanziari di controllo, a procedere all'accollo dei lavori mediante gare, un beneficio dal sistema a misura potrebbe ad essi derivare soltanto nel caso in cui fossero autorizzati ad eseguire i lavori in conduzione diretta, a mezzo di proprio personale e della propria attrezzatura tecnica, ciò che, peraltro, viene solo di rado consentito, quando la natura dei lavori sia incompatibile con l'appalto e l'attrezzatura consorziale di mezzi e di personale dia affidamento di una oculata ed economica conduzione diretta.

« Di conseguenza, il sistema a misura importa che una divergenza tra i prezzi effettivamente corrisposti e quelli ammissibili sulla base delle suesposte considerazioni dovrebbe, in ogni caso, far carico all'amministrazione consorziale.

« Concludendo, pur ritenendosi da questo Ministero che, per le predette ragioni, il sistema del consultivo, totalitario o col temperamento della forfaitizzazione delle spese generali, sia il più consono a garantire che, nel presupposto di una regolare gestione, altro carico non derivi alle amministrazioni consorziali se non quello della quota che per le opere, nella cui spesa sono tenute per legge a contribuire, ad esse spetta, non ha alcuna difficoltà ad ammettere che gli enti concessionari, i quali preferiscano il sistema delle liquidazioni a misura, a tale sistema vedano assoggettare le concessioni, beninteso con l'avvertenza sopradetta dei limiti entro i quali essa può essere assentita e cioè con l'obbligo, nella generalità dei casi, dell'appalto dei lavori e della conseguente applicazione, alle quantità risultanti dal collaudo, dei prezzi netti degli eventuali ribassi conseguiti ».

Il Ministro
SEGNI.

MUSOLINO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se non ritengano, nell'interesse dei fittavoli o coloni dei fondi olivetati, emettere un decreto che confermi, sani e ratifichi il decreto ministeriale 19 ottobre 1945 (*Gazzetta Ufficiale* del 26 ottobre 1945, n. 127), dai tribunali dichiarato incostituzionale, per analogia in seguito a sentenza della Cassazione 25 maggio 1946, che dichiarò illegittimo il decreto Gullo del 26 luglio 1944, emesso per il grano allo scopo di difendere i suddetti coltivatori diretti dalla richiesta poco onesta di proprietari dei fondi olivetati, i quali, avvalendosi dell'adesione della Magistratura, pretendono ed ottengono in via giudiziaria la restituzione del premio percepito per la coltura degli oliveti per l'annata agraria 1945-46.

« L'interrogante fa presente che il Presidente del Consiglio dei Ministri, per riparare all'ingiustizia derivata dalla sentenza della cassazione succitata, beneficiante i ricchi proprietari e dannosa ai lavoratori della terra, emise un decreto-legge, in data 22 giugno 1946, n. 44, con effetto retroattivo, per il pagamento del premio ai coltivatori del grano e la questione fu definitivamente risolta.

« Altrettanto chiesi oggi per i coltivatori dell'olio per l'annata 1945-46.

« Fa presente ancora l'interrogante che il Comitato interministeriale dei prezzi, in data 18 ottobre 1946, adottò il provvedimento che anche per l'olio, nel determinare il prezzo, debbasi, come già per i cereali, assegnare una terza parte a chi provvede alla coltura dei fondi, cioè al fittavolo ». (*Vedere il Tempo e il Globo* del 19 ottobre 1946) ».

RISPOSTA. — « La richiesta diretta ad ottenere la ratifica del decreto Ministeriale 19 ottobre 1945, che, analogamente a quanto fu disposto per i pagamenti dei canoni di affitto in grano, assegnava ai coltivatori diretti di fondi olivetati, il sussidio di coltivazione per l'annata olivicola 1945-46, escludendone i comproprietari locatori, può ritenersi superata dalle disposizioni del decreto legislativo sulla revisione dei canoni di affitto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 corrente.

« In virtù di esse è consentito, a chi si ritiene leso nei propri interessi da un canone di affitto gravemente sperequato, di chiederne l'adeguamento alle opposte Commissioni provinciali arbitrali, istituite con lo stesso provvedimento legislativo ».

Il Ministro dell'agricoltura e foreste
SEGNI.

MUSOLINO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se sono a conoscenza che i locali delle scuole elementari in taluni paesi della Calabria, come Bianconuovo, Mammola, Brancaleone, per non dire di molti altri, sono dei veri tuguri e perfino delle stalle, i cui miasmi rendono irrespirabile l'aria agli alunni e agli insegnanti con grave nocimento della salute di questi, costretti talvolta a sospendere la scuola.

« Se, in considerazione di questa grave situazione, non si ritiene necessario dichiarare urgenti i lavori per la costruzione degli edifici scolastici e provvedere al finanziamento dei molti progetti approvati esistenti presso il Genio civile in attesa di essere eseguiti ».

RISPOSTA. — « *Al Ministero dei lavori pubblici, e, per conoscenza, all'onorevole interrogante.* — In relazione alla nota, con la quale codesto Ministero comunica a questo gli elementi della risposta scritta che intende dare, per la parte di propria competenza, alla sopraindicata interrogazione del deputato alla Assemblea Costituente onorevole avvocato Musolino Eugenio, questo Ministero, che ben conosce quale è la dolorosa e preoccupante situazione dell'edilizia scolastica in tutta la Calabria in genere e particolarmente nei comuni indicati dall'onorevole interrogante (come è noto la Calabria, dopo la Sicilia e la Campania, è la terza regione in Italia più bisognosa di edifici scolastici, poiché stando ai dati raccolti nel 1941 si lamentava in tale regione la mancanza di 3666 aule per scuole elementari e di 331 per le scuole medie, senza tener conto delle distruzioni e dei danni successivamente causati dalla guerra), non può fare altro, allo stato della legislazione, che associarsi alle doglianze dell'onorevole interrogante medesimo, poiché le disposizioni in atto vigenti demandano la materia alla esclusiva competenza, appunto, di codesto Ministero.

« L'Amministrazione scrivente non può disconoscere gli sforzi che codesto Ministero ha compiuto e compie nel campo dell'edilizia scolastica, pur tra le ingenti e complesse difficoltà del presente momento. Ma ritiene di dover rivolgere in questa occasione una particolare raccomandazione, affinché l'edilizia scolastica della Calabria venga curata in relazione alle gravi esigenze e, nei limiti del possibile, incrementata.

« Ciò premesso, questo Ministero prega codesto di voler fornire diretta risposta al-

l'onorevole interrogante nei sensi comunicati, condividendosi pienamente il pensiero di codesto Ministero medesimo, nella questione ».

Il Ministro della pubblica istruzione
GONELLA.

NEGARVILLE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se, dopo oltre nove mesi dal referendum istituzionale, conclusosi con la netta affermazione repubblicana del popolo italiano, non ritenga opportuno promuovere dal Governo l'abolizione dei divieti, anche recentemente sanciti dal Ministero della pubblica istruzione, fatti alle Amministrazioni comunali, di cambiare denominazioni di strade e piazze intitolate a persone di Casa Savoia, viventi o non, compromesse col passato regime fascista ».

RISPOSTA. — « In seguito al mutamento verificatosi nella forma istituzionale dello Stato, varie Amministrazioni comunali hanno chiesto, a norma del regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, l'autorizzazione di questo Ministero a sostituire i toponimi riferentisi a persone della famiglia Savoia.

« Poiché, però, la questione, oltre che riguardare la tutela del patrimonio storico della Nazione, ha un aspetto politico e riveste carattere generale, questo Ministero ha interessato da tempo la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

« Per la definizione della questione si resta, pertanto, in attesa di conoscere il parere della Presidenza medesima la quale è stata anche sollecitata ».

Il Ministro
GONELLA.

NOBILE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se gli consta che il Consiglio di facoltà della Università di Genova, composto quasi solo da filologi, abbia deciso la soppressione del biennio di geografia esistente in quella Università, decisione che, se messa in esecuzione, arreherebbe grave danno agli studi di geografia in Italia.

« In proposito l'interrogante fa osservare all'onorevole Ministro che la decisione suddetta sarebbe stata presa senza nemmeno interpellare i professori incaricati dell'insegnamento di geografia fisica, geografia economica, antropologia, geologia, etnologia, oceanografia, storia delle esplorazioni geografiche, astronomia, ecc., dell'Università stessa. Contro di essa risulterebbe che gli stessi studenti abbiano protestato ».

RISPOSTA. — « Fino a questo momento non è pervenuta a questo Ministero alcuna proposta delle autorità accademiche dell'Università di Genova per l'abolizione del biennio di geografia nel corso di laurea in geografia funzionante presso il predetto Ateneo.

« Comunque, non si è mancato di chiedere al competente Rettore elementi e chiarimenti circa la proposta cui l'onorevole interrogante si riferisce. E si dà assicurazione che, appena possibile, si forniranno ulteriori notizie ».

Il Ministro
GONELLA.

ORLANDO CAMILLO. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritengano opportuno che gli immobili denominati « dormitorio » e « Torre » in Ponza — di notevole interesse storico, ma di triste fama per essere stati adibiti durante la ventennale tirannia a luogo di confino di tanti nostri generosi fratelli — vengano riattati allo scopo di istruirvi la gioventù secondo i più moderni indirizzi educativi.

« Si fa rilevare che, togliendo quei monumenti dall'abbandono e dal saccheggio e destinandoli all'indicato fine, verrebbero ad essere sottratti alla rovina del tempo ed il nome di essi diventerebbe, per l'avvenire, simbolo di cristiana virtù ».

RISPOSTA. — « Per l'esame della questione se sia opportuno provvedere al restauro degli immobili « Dormitorio » e « Torre » di Ponza, occorre anzitutto accertare il grado di interesse storico che gli stessi rivestono.

« Successivamente alla predetta questione di carattere pregiudiziale, potrà essere esaminata l'altra se ed in qual misura gli immobili in parola possano essere adibiti ad uso scolastico.

« In proposito sono stati chiesti gli elementi del caso al Soprintendente ai monumenti di Roma, il quale ha informato che nessun concreto ragguaglio è stato sinora possibile raccogliere circa la rilevanza artistica degli edifici in parola. Ciò fa supporre che debba trattarsi di costruzioni di scarsa importanza dal punto di vista artistico-monumentale e che quindi non debba esservi difficoltà a destinarle all'istruzione della gioventù locale.

« Nel frattempo, è stato tuttavia incaricato un funzionario della Soprintendenza di effettuare altre dirette ricerche, e si fa quindi riserva di ulteriori notizie in merito ».

Il Ministro della pubblica istruzione
GONELLA.

PAOLUCCI. — *Ai Ministri dei trasporti, e delle finanze e tesoro.* — « Per sapere se sia vero:

a) che per mantenere in vita le gestioni raggruppamenti autocarri (G.R.A.) il Ministero dei trasporti ha chiesto al Ministero delle finanze e tesoro l'autorizzazione a contrarre un prestito di 300 milioni per l'acquisto di autocarri pesanti da concedere in dotazione alle stesse G.R.A. perché resistano alla concorrenza di privati autotrasportatori;

b) che il Ministero delle finanze e del tesoro intenderebbe negare tale prestito, nel quale, deprecato caso, verrebbe a cessare una benefica iniziativa, che ha dato notevole contributo alla ricostruzione, specie nelle zone sinistrate dalla guerra, col conseguente licenziamento di circa 5000 dipendenti, e trionferebbe la speculazione dei privati con l'immediato aumento delle tariffe dei trasporti ».

RISPOSTA. — « In merito si fa presente che questo Ministero ha già consentito la cennata operazione di finanziamento per i servizi della G.R.A., perché ritenuta utile a migliorare tecnicamente il patrimonio della gestione, qualunque debba essere la sorte definitiva di quest'ultima.

« A tale riguardo si precisa che, in presenza di alcuni elementi che giustificano preoccupazioni del Tesoro sul futuro rendimento economico dei servizi, un giudizio potrà essere dato in modo definitivo soltanto dopo aver presa visione dei risultati del bilancio 1946, bilancio che il Ministero dei trasporti si è riservato di trasmettere al più presto ».

Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro

PETRILLI.

PAOLUCCI. — *Al Ministro delle finanze e del tesoro.* — « Per sapere se gli sembri giusto che — come avverte una sua recente circolare telegrafica ai prefetti — agli impiegati degli enti locali e parastatali che prestano servizio nei centri sinistrati dalla guerra venga negata la indennità di disagiata residenza a causa delle difficoltà di bilancio di quegli stessi enti; e se non ritenga opportuno — per riparare a così grave ingiustizia ed alla sperequazione, che ne deriva, tra le predette categorie di impiegati e quella dei dipendenti statali — promuovere l'emanazione di un decreto legislativo che, a modifica delle disposizioni richiamate nella circolare succitata, ponga l'onere della indennità in oggetto a carico dello Stato od autorizzi la integrazione, da parte dello Stato, di quei bilanci, per far.

fronte al pagamento della indennità medesima, in considerazione del fatto che nella generalità dei casi non possono essere attivi i bilanci di enti dei centri sinistrati dalla guerra e tali ufficialmente classificati ».

RISPOSTA. — « Non sembra a questo Ministero che occorra modificare le vigenti disposizioni in materia, poiché alle esigenze prospettate si è già adeguatamente provveduto col disposto dell'articolo 7 del regio decreto legge 20 maggio 1946, n. 488, il quale prevede che la maggiore spesa derivante per gli enti locali dall'applicazione delle provvidenze di cui al decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, a favore del personale in servizio nei centri sinistrati dagli eventi bellici, può essere compresa fra le spese obbligatorie degli enti medesimi ai fini della applicazione delle sovrimposte con facoltà di eccedere i limiti massimi previsti ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

PAOLUCCI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, della marina mercantile e delle finanze e tesoro.* — « Per sapere se non ritengano che sia giunto il momento di riesaminare la questione degli Enti autonomi portuali, allo scopo di giudicare e decidere se non sia il caso di ripristinare — nell'interesse economico e politico della Nazione, ai fini della sollecita ricostruzione dei porti danneggiati dalla guerra, nonché dell'inizio del decentramento delle funzioni statali — gli enti predetti che furono soppressi in blocco, nel 1923, dal governo fascista ».

RISPOSTA. — « Osserva questo Ministero che la ricostituzione degli enti portuali va esaminata, anzitutto, in sede tecnica, dalla competente Amministrazione. Sembra, peraltro, che la piena messa in efficienza dei porti dipenda, più che dalla ricostituzione degli enti portuali, dalla possibilità di finanziare le opere occorrenti. A questo riguardo si soggiunge che il Ministero del tesoro ha finora autorizzato la spesa di venti miliardi, dimostrando, pur nelle difficili condizioni di bilancio, la maggiore comprensione per le esigenze segnalate dall'onorevole interrogante ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

PAOLUCCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici ed all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per sapere se non ritengono

indispensabile e di somma urgenza, al fine di evitare il diffondersi, con la stagione estiva, di gravi epidemie, il disporre che siano riattivati o riparati gli acquedotti e le fognature nei numerosi paesi d'Abruzzo che ne subiscono la distruzione o il danneggiamento a causa degli eventi bellici, come, ad esempio, Orsogna (Chieti), Pennadomo (Chieti), Introdacqua (Aquila).

« Si segnala anche la grave situazione del comune di Palmoli (Chieti), privo di acquedotto, i cui abitanti, circa 3000, sono costretti a recarsi ad attingere acqua da una scarsa sorgente situata a 200 metri dall'abitato ed a cui si accede per una mulattiera alpestre intralicabile d'inverno ».

RISPOSTA. — « Al riguardo si risponde che in quella regione, in seguito ad azione concordata di questo Alto Commissariato con il Distretto dei lavori pubblici, sono state già riparate completamente, o sono in corso di riparazione, buona parte delle opere igienico-sanitarie (acquedotti, fognature e cimiteri), che sono andate distrutte a causa della guerra, come si può rilevare dagli specchietti rimessi a questo Alto Commissariato dai competenti prefetti.

« In merito poi ai tre comuni segnalati si fa presente che dai dati in possesso di questo Alto Commissariato, solo quello di Orsogna (Chieti) risulta aver subito danni, in parte riparati, all'acquedotto ed alla fognatura.

« Si fa presente altresì che questo Alto Commissariato nel giugno 1945, non appena liberato il territorio dal tedesco invasore, accordò su proposta del prefetto di Teramo, all'amministrazione dell'acquedotto consorziale del Ruzzo (che alimenta numerosi comuni della provincia di Teramo) un contributo straordinario pari all'ammontare di lire 2 milioni per assicurare a quelle popolazioni la erogazione di acqua sicuramente potabile.

« Si assicura infine che questo Alto Commissariato è a piena conoscenza, nell'ambito della propria competenza, degli innumerevoli bisogni della regione di cui trattasi, e che segue con particolare attenzione ogni pratica relativa al miglioramento di tutte quelle opere igienico-sanitarie dirette ad innalzare il tenore di vita di quelle popolazioni ».

*L'Alto Commissario aggiunto
per l'igiene e la sanità pubblica*
D'AMICO.

PAOLUCCI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere i motivi per i quali — pur dopo innumerevoli richieste, sollecitazioni e

proteste, anche dell'interrogante — le popolazioni dei 23 comuni della Maiella sinistrati dalla guerra vengono lasciate da mesi senza soccorso alcuno e costrette ad una esasperazione senza limiti, che da un momento all'altro può provocare gravi incidenti: la sezione distaccata dell'assistenza post-bellica di Torricella Peligna, preposta alla loro assistenza, fin dal mese di febbraio doveva ricevere circa 12 milioni per provvedere al rimborso dei ruoli, alla erogazione sussidi, alle spese di assistenza sanitaria ecc., e finora non ha ricevuto nulla! Si invita ancora una volta il Ministero a provvedere d'urgenza all'invio di tali fondi direttamente alla predetta sezione per evitare che vengano stornati, per altre esigenze, dalla Prefettura di Chieti ».

RISPOSTA. — « Non è stato finora possibile soddisfare interamente le richieste degli uffici provinciali dell'assistenza post-bellica, a causa delle riduzioni apportate in sede di approvazione, al bilancio per l'esercizio 1946-47 del soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, essendo stati concessi, su un fabbisogno segnalato in 26 milioni, soltanto 14 miliardi di lire.

« Però, a favore della sezione staccata di Torre Peligna, sono state accreditate le seguenti somme per l'erogazione di sussidi e per l'attuazione delle altre provvidenze assistenziali nei comuni sinistrati della Maiella: lire 2.593.343 in data 20 marzo; lire 2.000.000 in data 1° aprile; lire 2.000.000 in data 19 aprile; oltre lire 600.000 per l'assistenza sanitaria ».

Il Ministro
SCELBA.

PAOLUCCI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se non ritenga opportuno, oltretutto giusto, promuovere l'emanazione di un decreto legislativo il quale — riparando alle dannose conseguenze del regio decreto 1° giugno 1933, n. 641, che per l'ammissione agli impieghi presso gli enti locali e parastatali richiedeva tassativamente l'iscrizione al partito fascista — sopprima il limite massimo di età per quegli aspiranti a tali impieghi che, non potendo oggi partecipare ai relativi pubblici concorsi per aver superato il limite predetto, siano in grado di dimostrare che per deliberato proposito mai hanno chiesto la tessera fascista ».

RISPOSTA. — « Al riguardo si risponde significandosi che la questione di cui trattasi è stata rimessa all'esame di una Commissione

di Sottosegretari di Stati, che è altresì incaricata di fare proposte al Governo circa disposizioni integrative di quelle già in vigore per le riammissioni in servizio e la revisione delle carriere dei pubblici impiegati che ne furono allontanati per motivi politici o razziali ».

Il Ministro
SCELBA.

PAOLUCCI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere i motivi per i quali si indugia nel riconoscere a tutti gli effetti il « Gruppo patrioti della Maiella », eroica formazione volontaria di combattenti della guerra di liberazione che, operando dapprima come banda partigiana e, poi, come unità militare alle dipendenze della 209ª Divisione italiana (P. M. 185) sino al 19 ottobre 1944 e della 228ª Divisione I. F. A. HQ (P. M. 16) successivamente, s'è coperta di gloria dal fiume Sangro (5 dicembre 1943) ad Asiago (1° maggio 1945) e si impone, oggi, alla riconoscenza ed all'ammirazione degli italiani con questo suo stato di servizio che è luminoso esempio del patriottismo indomito dei montanari d'Abruzzo, purissimi eredi delle tradizioni garibaldine: caduti in combattimento 54; mutilati, invalidi e feriti 200; decorati al valore 206 ».

RISPOSTA. — « La questione relativa al riconoscimento degli appartenenti alla « Banda Maiella » quali militari volontari della guerra di liberazione è tuttora all'esame ed alle decisioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

« Questo Ministero ha benevolmente ed attentamente esaminato il magnifico comportamento della suddetta formazione ed ha espresso per la parte di sua competenza il proprio parere — favorevole al riconoscimento — in merito allo schema legislativo a suo tempo predisposto dalla Presidenza del Consiglio.

« Spetta ora alla citata Presidenza di emanare il relativo provvedimento di legge.

Il Ministro
GASPAROTTO.

PAOLUCCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se gli consta che l'abitato di Montediorisio (Chieti) è minacciato da una paurosa frana che, guadagnando terreno ogni giorno, dista solo 50 metri dalle prime case, ha fatto sprofondare in più punti le fondamenta del castello medievale ed ha provocato la distruzione preventiva di tutto il raccolto

della zona da essa invasa; in caso affermativo, quali provvedimenti urgenti abbia adottato, o intenda prendere, per salvare il paese ».

RISPOSTA. — « Nei riguardi della frana che minaccerebbe l'abitato di Montediorisio (Chieti), si informa che l'ufficio del Genio civile di Chieti, ha comunicato che la frana esiste da anni e che di recente si è rimessa in movimento avvicinandosi al centro abitato di circa 70 metri.

« La causa del fenomeno andrebbe ricercata, oltre che nella presenza di acque che affiorano nella parte più bassa della zona in frana, anche nell'irregolare smaltimento delle acque piovane.

« Attualmente non esiste pericolo, e quindi non appare necessario alcun immediato intervento di pronto soccorso. Peraltro per evitare che, continuando a permanere tale situazione, possa in avvenire essere compromessa la stabilità del centro abitato, nella zona del Castello, l'Ufficio predetto ha già predisposto la perizia dei lavori necessari per arrestare il movimento franoso ».

Il Ministro
SERENI.

PARIS. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se non ritenga opportuno abrogare le disposizioni che comminano provvedimenti disciplinari per gli ufficiali di complemento che hanno collaborato col tedesco invasore, limitatamente agli ufficiali di complemento altoatesini di cittadinanza italiana.

« Tali ufficiali, come pure le loro famiglie, sono stati oggetto di pressioni morali e anche di vessazioni da parte delle autorità italiane fino al 1939. Da quell'anno, con l'opzione per la cittadinanza italiana, dimostrarono con un atto ufficiale la loro fiducia in un giusto riconoscimento dei loro diritti da parte italiana, sfidando le minacce e le violenze dei nazisti altoatesini, lasciati volutamente impuniti dall'autorità italiana.

« L'8 settembre 1943 le S.S. instaurarono un regime di terrore nei confronti di quanti avevano optato per la cittadinanza italiana, delle loro famiglie e dei parenti fino al terzo grado.

« E quindi comprensibile che essi si sottomettessero ed eseguissero gli ordini delle S.S. sapendo con certezza che in caso di diserzione i loro congiunti sarebbero stati deportati e trucidati. Non, quindi, collaborazione ci fu, ma vera e propria punizione da parte dei tedeschi, che considerarono la loro lealtà verso

l'Italia un tradimento degli ideali del Grossdeutschland.

« L'annullamento dei provvedimenti pronunziati e l'abrogazione delle disposizioni relative è un atto di giustizia riparatrice per questi leali cittadini, vessati da italiani e da tedeschi ».

RISPOSTA. — « In linea di massima, i criteri seguiti per la discriminazione degli ufficiali non hanno avuto speciali orientamenti a seconda che gli interessati appartenessero ad una Regione anziché ad un'altra.

« Le Commissioni incaricate di esaminare il comportamento degli ufficiali all'atto e dopo l'armistizio, opportunamente dislocate nelle varie regioni, completamente edotte degli avvenimenti e della situazione di ciascuna zona, hanno considerato elemento di larga attenuante, per tutti e quindi anche per gli altoatesini, la circostanza delle minacce per gli interessati e per le rispettive famiglie.

« Gli altoatesini, come i giuliani, hanno beneficiato, inoltre, per la maggior parte, della favorevole condizione dovuta al fatto che i tedeschi non richiesero, in genere, ai militari delle provincie nel Reich, il giuramento di fedeltà alla sedicente repubblica sociale italiana.

« Per alcuni di essi, peraltro, si è dovuto tener conto del servizio prestato nell'esercito della pseudo repubblica o addirittura nelle file delle formazioni tedesche, compiendo atti specifici di vera e propria collaborazione ovvero combattendo sul fronte italiano.

« Anche in questi casi, tuttavia, nell'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari, i criteri seguiti sono stati improntati alla massima umanità e comprensione, qualora sia stata accertata la coercizione o, comunque, la mancanza di volontarietà.

« In relazione a quanto sopra, non è ritenuto opportuno annullare, con provvedimento di carattere generale, tutte le sanzioni disciplinari eventualmente inflitte agli ufficiali di complemento altoatesini.

« Qualora gli interessati ritengano che la loro posizione non sia stata adeguatamente valutata, potranno inoltrare eventuale ricorso, secondo le regolamentari prescrizioni in vigore ».

Il Ministro
GASPAROTTO.

PASTORE GIULIO, BERTOLA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere quale programma intende adottare per le coltivazioni di granoturco di primo e

secondo raccolto in quanto al prezzo, alle trattenute ed alla assegnazione di fertilizzanti, in considerazione che tale coltura rappresenta, per importanti ed estese zone di montagna ed anche irrigue, la principale attività colturale, stante la particolare natura dei terreni alluvionali e morenici, con impiego di maestranze immigrate dalle finitime zone prealpine:

a) nei confronti del prezzo: è indispensabile sia prontamente adeguato e ragguagliato proporzionalmente a quello del frumento, come venne sempre praticato nel passato. Questo per riparare al danno subito nella decorsa campagna da parte dei produttori di tale cereale per l'imposizione di un prezzo politico non remunerativo;

b) le trattenute aziendali e familiari, siano comprensive del corrispettivo in natura concesso ai braccianti che prestano la loro attività unicamente dietro compenso in natura. Sia inoltre concessa la trattenuta del 60 per cento sul secondo raccolto del granoturco, come è stato sempre fatto nel passato, ciò allo scopo di salvaguardare e incrementare il patrimonio zootecnico, segnatamente per quanto riguarda la produzione dei grassi e della carne;

c) sia assegnato un congruo quantitativo di fertilizzanti azotati, anche per tale coltura, particolarmente per invogliare i produttori ad estendere la medesima, e ciò anche in considerazione che il granoturco è stato ed è largamente impiegato nella panificazione per la miscela ed in sostituzione della razione stessa di pane; quindi deve essere senz'altro annoverato tra i « cereali da pane ».

« Gli interroganti fanno presente che la mancata accettazione di quanto forma oggetto della presente, ridurrà notevolmente l'investimento di tale cereale, essendo vivo il malumore che anima queste masse agricole, che si ritengono ingiustamente trascurate ».

RISPOSTA. — « Le proposte intese a favorire i produttori di granoturco, e relative all'aumento del prezzo di tale cereale ed alla concessione della trattenuta del 60 per cento nel secondo raccolto, saranno tenute presenti in sede di compilazione delle norme per l'attuazione dell'ammasso della produzione cerealicola 1947.

« Per quanto riguarda i fertilizzanti, si fa presente che non è possibile una specifica assegnazione di fertilizzanti azotati per la coltura del granoturco così come è stato fatto ad esempio per il riso, coltura che interessa una

superficie relativamente limitata e ad intensità colturale uniforme.

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste non ha mancato, per altro, in sede di assegnazione degli azotati, sia nazionali che esteri, per la campagna primaverile di impartire disposizioni perché nella loro distribuzione fosse data la preferenza alle colture cerealicole, tra le quali rientra appunto il granoturco ».

Il Ministro
SEGNI.

PERA. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste e all'Alto Commissario per l'alimentazione.* — « Per sapere se non intendano subito emanare disposizioni affinché agli olivicoltori e ai frantoiani dei comuni delle provincie che hanno per intero soddisfatto il contingente comunale di olio da conferire agli oleari del popolo, venga concessa l'autorizzazione a commerciare l'olio loro rimasto sia nell'ambito della provincia che in altre, limitatamente per ora a quantitativi pari a quelli conferiti agli ammassi, subordinando il trasferimento del prodotto alla emissione di una regolare bolletta di accompagnamento, da rilasciarsi dalla Sepral o dall'Upsea ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero nel confermare quanto è già stato comunicato con la risposta fornita dall'Alto Commissariato per l'alimentazione in merito allo svolgimento della campagna 1946-47 per l'ammasso dell'olio, comunica che sono attualmente allo studio, d'intesa fra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'Alto Commissariato suddetto, provvedimenti concernenti la destinazione ed il trasferimento dell'olio non conferito agli ammassi ».

Il Ministro dell'agricoltura e foreste
SEGNI.

PERRONE CAPANO. — *Ai Ministri della difesa e delle finanze e tesoro.* — « Per sapere quale azione concorde essi ritengono di svolgere in merito al provvedimento relativo all'avanzamento degli ufficiali provenienti dai primi tenenti dei carabinieri, di fanteria e di amministrazione.

« Il provvedimento che da un anno si dibatte in cavillose, anguste pastoie burocratiche tra l'Amministrazione dell'esercito e la Ragioneria generale:

a) rappresenta un atto di giustizia con il quale si vuole riparare ad una lesione del diritto sofferto da questi ufficiali e restaurare quella morale dei quadri stabilita dalle sane

leggi del passato e sovvertite dall'arbitrio fa-
seista. Atto di giustizia perché questi ufficiali,
già combattenti del Grappa e del Piave, dopo
trent'anni di spalline, si sono visti raggiun-
gere ed anche scavalcare da ufficiali ben più
giovani di loro e dei quali furono superiori
ed istruttori, in violazione della precisa fina-
lità della legge di avazamento (articolo 140).

« Su questa anormale situazione il Consi-
glio di Stato si è espresso, *de jure condendo*,
nel senso che la materia trattata dall'arti-
colo 140 della legge 9 maggio 1940, n. 370,
merita, così come ha convenuto il Ministro
della difesa, di essere completata con quelle
disposizioni esecutive che possano eliminare
le verificatesi sperequazioni di carriera;

b) risponde a superiore esigenza della
Amministrazione militare, la quale intende,
in questa fase di riorganizzazione delle Forze
armate, avvalersi dell'opera di questi ufficiali,
di provato valore e di particolare esperienza.

« Il fatto che il Ministro responsabile insi-
ste nella presentazione del provvedimento si-
gnifica che esiste effettivamente l'intima cor-
relazione tra il provvedimento stesso e l'esi-
genza dell'Amministrazione;

c) tende a promuovere i provenienti dai
primi tenenti: al grado di maggiori, gli at-
tuali capitani di carabinieri e di amministra-
zione; al grado di tenente colonnello gli at-
tuali maggiori di fanteria, in modo da ovviare
anche alla disparità di trattamento venuta a
crearsi con l'aumento dei limiti di età dispo-
sto per gli ufficiali dei carabinieri con il de-
creto legislativo 26 agosto 1945, n. 659, perché
col provvedimento in questione si assicura
un quasi uguale provvedimento ai fini della
permanenza in servizio di detti ufficiali e cioè:
sino al 52° anno di età i maggiori di fanteria
che dovranno essere promossi tenenti colon-
nelli e sino al 53° anno di età i capitani dei
carabinieri e di amministrazione che dovran-
no essere promossi maggiori;

d) non costituisce sensibile aggravio fi-
nanziario, per l'erario perché non dà titolo a
corresponsione di arretrati, né comporta ec-
cessivo aumento degli emolumenti perché gli
ufficiali in questione — il cui numero è per-
raltro assai esiguo — percepiscono già, per
la loro anzianità di servizio, le indennità del
grado superiore ».

RISPOSTA. — « La questione relativa al-
l'avanzamento degli ufficiali che hanno rive-
stito la qualifica di primo tenente è stata viva-
mente patrocinata da questa Amministra-
zione. Il provvedimento predisposto non ha

però ottenuto il necessario benessere del Mi-
nistero delle finanze e del tesoro.

« Mi riservo di esaminare la possibilità di
portare la questione stessa alle decisioni del
Consiglio dei Ministri ».

Il Ministro della difesa
GASPAROTTO.

PERSICO. — *Al Ministro delle finanze e
del tesoro.* — « Per conoscere se non ritenga,
accogliendo le richieste degli interessati, pre-
sentate a mezzo della Federazione nazionale
degli enti locali, scindere l'amministrazione
degli Istituti di previdenza da quella della
Cassa depositi e prestiti, costituendo per i pri-
mi un consiglio di amministrazione autonomo
e chiamandone a far parte in prevalenza i rap-
presentanti degli iscritti designati dalle orga-
nizzazioni sindacali di categoria. Ciò per chia-
re ragioni che derivano dalla differenza sia
delle origini sia degli scopi tra i due enti ».

RISPOSTA. — « In merito alla riferita inter-
rogazione si comunica che sono in corso studi
per esaminare l'opportunità della prospettata
separazione degli Istituti di previdenza dalla
amministrazione della Cassa depositi e pre-
stiti per dotarli di amministrazione propria ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*
PETRILLI.

PIEMONTE. — *Al Presidente del Consiglio
dei Ministri.* — « Sulle ragioni del ritardo a
saldare la metà, non ancora riscossa, dei ri-
sparmi di lavoro fatti dai nostri ex prigionieri
trasferiti in Inghilterra ».

RISPOSTA. — « Si fa notare al riguardo che
mentre è in corso di esame un provvedimento
legislativo per regolare i crediti dei prigio-
nieri di guerra derivanti da assegni, per i cre-
diti derivanti da lavoro gli uffici competenti
hanno sempre provveduto alla liquidazione
del 50 per cento dell'ammontare, mentre alla
definitiva liquidazione si sarebbe dovuto pro-
cedere all'atto della conferma del credito da
parte della potenza detentrica.

« Senonché, non essendo stato possibile ot-
tenere tali conferme, non avendo la Potenza
detentrica alcun obbligo od interesse a prov-
vedervi, la Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri con circolare n. 87208/10919.3/19.5 del
5 dicembre diretta alle competenti Ammini-
strazioni militari ha disposto che si provveda
al pagamento dell'intero credito ».

Il Sottosegretario di Stato
CAPPA.

PIEMONTE. — *Al Ministro dei trasporti.*
— « Per conoscere se non ritenga opportuno aumentare i vagoni di carico messi a disposizione delle stazioni di Manzano e San Giovanni al Natisone (Udine), attualmente affatto insufficienti in seguito alla rigogliosa ripresa sia nella industria che nell'artigianato, della produzione di sedie di lusso e comuni.

« È deplorabile che le ferrovie dello Stato non siano in condizioni di pienamente assecondare il pur lento riprendersi dell'attività industriale, specie nelle località particolarmente colpite dalle azioni di guerra, come lo sono le suindicate ».

RISPOSTA. — « La consistenza del parco ferroviario, che al 30 giugno 1943 era di 151.071 carri, è oggi notevolmente ridotta in seguito agli avvenimenti bellici e alle arbitrarie asportazioni da parte degli occupanti tedeschi. Da un accertamento statistico del 30 marzo corrente anno si rileva che i carri attualmente utilizzabili sono circa 87.000, ivi compresi i carri esteri e quelli appartenenti a ditte private italiane.

« Inoltre è da tener presente che, mentre al 30 giugno 1943 la media del periodo di utilizzazione di un carro per l'eseguimento di un trasporto era di giorni 5 e 21 ore, al presente, a causa delle depredate distruzioni di guerra, che hanno profondamente inciso sulla potenzialità delle linee, degli impianti di stazione e dei mezzi di trazione, la media stessa risulta elevata a circa giorni 11. Giornalmente vengono richiesti per il carico circa 20.000 carri, mentre la situazione in atto consente di fornire appena 7500.

« In tali condizioni non riesce possibile assecondare tutte le esigenze delle industrie e del commercio, dato il forte impegno del materiale da carico dovuto alle assillanti necessità dei porti, dell'alimentazione e di altri improrogabili trasporti.

« Le ferrovie dello Stato hanno fatto e fanno tutto quello che è possibile per agevolare i trasporti interessanti i vari rami della attività industriale e commerciale e pertanto non è davvero il caso di deplorare il loro comportamento, mentre va invece apprezzato lo sforzo veramente immane che esse quotidianamente compiono allo scopo di corrispondere alle necessità del Paese.

« Quanto ai trasporti di sedie e di mobili di giunco dalle stazioni indicate e da altre della stessa zona non si è mancato di tenerli in particolare conto. Basti ricordare che, mentre per provvedere agli improrogabili trasporti degli agrumi dalla Sicilia e dalla Cala-

bria si sono recentemente dovuti limitare quelli del collettame, riducendone l'accettazione al 50 per cento, si è fatta eccezione a tali riduzioni per i trasporti delle sedie e dei lavori di giunco in genere in partenza dalle citate località: e ciò proprio per favorire tale importante settore dell'artigianato.

« Se non si è fatto di più, è dipeso da materiale impossibilità; ma non appena sarà aumentata la disponibilità dei vagoni, non si trascurerà di assegnarne un maggior numero anche per i trasporti di cui trattasi ».

Il Ministro
FERRARI.

PUCCI, AMENDOLA, DOZZA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri della difesa, delle finanze e tesoro e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere che cosa è stato fatto per alleviare le gravi condizioni di disagio degli ufficiali e sottufficiali dell'esercito costretti da inderogabili esigenze di servizio, a frequenti trasferimenti che li obbligano a vivere lontano dalle famiglie ed a sobbarcarsi a sacrifici notevoli, aggravando le criticissime condizioni economiche in cui si dibattono.

« La costruzione di alloggi di servizio nelle località sedi di comandi, corpi e reparti militari si impone, dato che le cooperative per gli impiegati dello Stato non risolvono il problema, perché presuppongono una stabilità di residenza che non sussiste, e favorirebbe anche la sistemazione civile perché ufficiali e sottufficiali non graverebbero sulle già scarse disponibilità edilizie.

« Le spese per la costruzione di detti alloggi non vanno considerate come spese di carattere strettamente militari, perché il problema rientra in quello della ricostruzione nazionale, e debbono perciò rientrare nella competenza del Ministero dei lavori pubblici.

« Gli interroganti chiedono che il problema sia risolto al più presto nelle forme ritenute più opportune, provvedendo intanto ad un primo stanziamento di fondi a carico del Ministero dei lavori pubblici ».

RISPOSTA. — « Per quanto di propria competenza il Ministero del tesoro avverte che non mancherà di portare il proprio esame sulle proposte che gli siano eventualmente avanzate dai Ministeri dei lavori pubblici e della difesa in merito alla iniziativa oggetto della interrogazione ».

Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro
PETRILLI.

PUOTI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere i motivi per i quali si trovano ancora in Albania nostri connazionali (medici, ingegneri e tecnici), già prigionieri di guerra, senza possibilità di ritorno in Patria per divieto, pare, del Governo albanese, dopo tanti anni di disagiata assenza.

« Per conoscere, inoltre, quali azioni ha svolto il Governo a favore di questi nostri soldati per accelerarne il ritorno, quando esso potrà aver luogo e quali provvedimenti intende adottare, nell'attesa, per sollevare dal grave disagio economico le famiglie di questi ex prigionieri, costrette a vivere con un modesto sussidio ».

RISPOSTA. — « 1. — La questione dei nostri connazionali (medici, ingegneri e tecnici) già prigionieri di guerra, tuttora trattenuti dal Governo albanese, rientra nella specifica competenza del Ministero degli affari esteri.

« Consta che il predetto Dicastero, da tempo, ha segnalato la situazione determinatasi nei confronti del personale in questione, ai Governi delle principali Nazioni Unite, invocando il loro intervento.

« 2. — Il 3 aprile corrente anno, nel ribadire l'urgenza di adottare provvedimenti a favore di tali connazionali, ho fatto presente — a titolo di collaborazione — alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al suindicato dicastero, di avere in animo di iniziare trattative col Governo albanese, valendomi di un alto ufficiale che, durante il periodo delle lotte partigiane, ha stabilito con molti degli attuali governanti del popolo albanese legami di buona amicizia, che danno fiducia di realizzare un accordo soddisfacente.

« 3. — Nell'attesa che sia definita la posizione giuridica del personale di che trattasi, è stato disposto che il personale stesso sia considerato prigioniero di guerra, ai fini della corresponsione alle famiglie degli assegni previsti dal regio decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583 ».

Il Ministro
GASPAROTTO.

RESCIGNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se nell'imminente bando dei concorsi a cattedre negli istituti secondari intenda espressamente riaffermare il beneficio di preferenza sancito, a favore delle sorelle nubili dei caduti in guerra, del decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, a precedenti disposizioni legislative, riaffermazione illegalmente omessa dal bando di concorsi di cui al decreto ministeriale 18 novembre 1941 ».

RISPOSTA. — « Poiché il decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che prevede benefici a favore delle sorelle nubili dei caduti in guerra, è tuttora vigente, esso troverà applicazione anche nei prossimi concorsi a cattedre.

« Nelle premesse del bando dei concorsi a cattedre di cui al decreto ministeriale 18 novembre 1941, la disposizione stessa risulta regolarmente citata, contrariamente a quanto viene asserito nella presente interrogazione ».

Il Ministro
GONELLA.

RESCIGNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se, nell'imminente bando di concorsi a cattedre negli Istituti secondari, intenda:

1°) ammettere al concorso per titoli gli insegnanti in possesso di titolo di studio conseguito prima del 1925 e perciò con valore abilitante: detti insegnanti, invero, che hanno esplicato lunga e lodevole attività didattica (e molti hanno conseguito anche la idoneità in precedenti concorsi per titoli), appunto perché forniti di titolo già abilitante, non hanno potuto sostenere ulteriori esami di abilitazioni;

2°) ammettere al concorso per titoli anche quei reduci che, pur non essendo abilitati, abbiano prestato servizio da supplenti o incaricati per un determinato periodo e con una determinata qualifica e ciò perché molti reduci dal 1940 in poi si sono trovati nella impossibilità di partecipare ad esami di abilitazione;

3°) dichiarare esplicitamente l'ammissibilità a concorso per titoli anche di quegli insegnanti che già occupano cattedre di ruolo o siano forniti dell'abilitazione, insita nel titolo di studio o conseguita per esame, alla nuova cattedra cui aspirano;

4°) precisare, ai fini della riserva delle cattedre accantonate, nei concorsi espletati nel 1941, 1942 e 1943, che per assimilati ai reduci debbano ritenersi soltanto coloro che ai detti concorsi non potettero partecipare perché alle armi;

5°) distinguere, per i licei scientifici le cattedre di matematica da quelle di fisica ottenendo così un aumento delle cattedre a concorso, con una indiscutibile maggiore efficacia didattica;

6°) mettere a concorso anche le cattedre delle attuali classi di collegamento dei licei scientifici, istituti magistrali ed istituti tecnici, ed anche quelle da trasformarsi in cattedre di ruolo, di discipline che attualmente

in varie scuole secondarie, specialmente quelle di avviamento, cattedre di ruolo non hanno ».

RISPOSTA. — « Circa i singoli punti della presente interrogazione, si fa noto quanto segue:

1°) con decreto legislativo già approvato dal Consiglio dei Ministri viene consentita la ammissione ai concorsi per titoli a posti di insegnante negli istituti e scuole di istruzione media anche di coloro che siano in possesso di un titolo di studio avente pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso, in quanto conseguito entro il 31 dicembre 1924 (o entro il 31 dicembre 1925, nel caso previsto dall'articolo 126 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592);

2°) poiché il criterio fondamentale a cui il provvedimento è ispirato è che non si possa accedere ad alcuna cattedra senza aver superato i relativi esami, ai concorsi per titoli cui si è accennato non sono ammessi i reduci che non siano in possesso della relativa abilitazione;

3°) ai detti concorsi potranno partecipare anche gli insegnanti che già occupano cattedre di ruolo e siano comunque in possesso anche dell'abilitazione all'insegnamento delle materie relative alla nuova cattedra cui aspirano;

4°) l'accantonamento delle cattedre nei concorsi espletati negli anni di guerra è stato effettuato in ottemperanza all'articolo 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

« In base a tale decreto ed al successivo decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, ai concorsi per le cattedre riservate sono ammessi coloro che nel periodo compreso fra la pubblicazione dei relativi bandi e l'espletamento delle prove di ciascun concorso si trovavano sotto le armi; coloro che per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non poterono presentare domanda di ammissione ai concorsi o raggiungere le sedi di esame, nonché indipendentemente da qualsiasi condizione, i combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione, i partigiani combattenti ed i reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

« Trattandosi di disposizioni di carattere generale comuni a tutte le Amministrazioni dello Stato, non è possibile apportarvi da parte di questo Ministero, alcuna modificazione;

5°) non è possibile, allo stato attuale della legislazione, scindere la cattedra di matematica e fisica in due cattedre separate.

« Proposte in tal senso non sono mancate, ma esse potranno essere oggetto di esame in sede di riordinamento generale degli istituti di istruzione;

6°) non è possibile mettere a concorso le cattedre delle attuali classi di collegamento, poiché, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, per le classi di collegamento non sono istituite cattedre di ruolo ».

Il Ministro
GONELLA.

RESCIGNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se, ai fini dell'incarico dell'insegnamento di economia domestica e lavoro nelle scuole medie, intenda equiparare il titolo di abilitazione all'insegnamento dei lavori femminili a quello dell'insegnamento dell'economia domestica, e ciò per un atto di doverosa giustizia verso non poche insegnanti fornite dell'abilitazione all'insegnamento dei lavori femminili che, dopo lusinghe di lodevole opera prestata alla scuola, versano in dolorose condizioni di disoccupazione ».

RISPOSTA. — « Secondo le vigenti disposizioni, il diploma conseguito presso la scuola di magistero professionale per la donna, sia per i lavori femminili, sia per l'economia domestica, è titolo valido per l'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento dell'economia domestica nelle scuole di avviamento professionale e quindi anche nelle scuole medie.

« Pertanto nessuna sperequazione esiste fra le diplomate dalle due sezioni della scuola di magistero che abbiano conseguito il regolare titolo di abilitazione all'insegnamento.

« In difetto del titolo di abilitazione, è naturale che, nelle graduatorie delle aspiranti a incarichi e supplenze, sia data la precedenza alle diplomate dalla sezione economia domestica, in quanto fornite di titolo di studio specifica ».

Il Ministro
GONELLA.

RESCIGNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere i motivi per i quali, malgrado l'assenso da tempo dato dal Ministro del tesoro alla creazione di un ruolo transitorio degli insegnanti di educazione fisica, con svolgimento di carriera dal grado XI al grado VIII, non ancora ha creduto di apprestare i relativi provvedimenti, onde circa

600 insegnanti della predetta disciplina si dibattano tuttora in notevoli quanto ingiuste difficoltà di natura economica e morale ».

RISPOSTA. — « Sullo schema di provvedimento al quale accenna l'onorevole interrogante il Ministero del tesoro aveva sollevato difficoltà e rilievi che solo recentemente sono stati superati, per le chiarificazioni date e le insistenze svolte da questo Ministero della pubblica istruzione.

« Ad ogni modo, lo schema stesso è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 23 scorso mese e trovasi in atto all'esame della competente Commissione dell'Assemblea Costituente.

« Si assicura l'onorevole interrogante che verrà fatto luogo con tutta la possibile sollecitudine agli ulteriori adempimenti per la pubblicazione e l'approvazione del provvedimento ».

Il Ministro
GONELLA.

RESCIGNO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se risulti loro che la Sezione staccata dell'A.N.A.S. di Salerno ha, con recente provvedimento, disposto il licenziamento di 16 operai del servizio automezzi, in aggiunta ai 13 licenziati nel marzo ultimo, e l'allontanamento di altri 170 operai della strada, giustificando il provvedimento stesso con la mancanza di fondi; e per sapere se intendano intervenire perché il ripetuto provvedimento, che ha gettato sul lastrico 200 famiglie venga sollecitamente revocato e siano forniti i fondi necessari per la ripresa immediata di indispensabili lavori stradali di rifacimenti in provincia di Salerno, dei quali proprio nell'attuale stagione si attendeva la intensificazione ».

RISPOSTA. — « Dato che i fatti segnalati dalla S. V. si riferiscono a personale impiegato nell'Azienda nazionale autonoma strade, dipendente dal Ministro dei lavori pubblici, la questione rientra nella diretta competenza di quest'ultima Amministrazione, la quale, pertanto, anch'essa interrogata, fornirà certamente dirette ed esaurienti notizie alla S. V. sui motivi dei denunciati licenziamenti di personale da parte della sezione di Salerno della detta azienda.

« Comunque, lo scrivente non ha mancato di richiamare l'attenzione di quel Ministero sull'opportunità di adottare ogni possibile

provvedimento in favore dei lavoratori licenziati ed inoltre di evitare ulteriori licenziamenti ».

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
ROMITA.

RICCIO STEFANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere perché — nonostante le continue richieste ed insistenze — non ancora si è provveduto alla modifica del testo sulla pesca con l'aggravamento delle sanzioni, e se si ritiene urgente disporre provvedimenti particolari per la tutela della pesca nel porto di Napoli ».

RISPOSTA. — « Non si è ritenuto opportuno inasprire le sanzioni contro la pesca abusiva in quanto quelle esistenti — che consentono perfino la confisca dei battelli oltre l'arresto, l'ammenda e la confisca del pescato e degli attrezzi — si possano considerare adeguate al reato.

« La questione principale sta viceversa nella scarsità della sorveglianza dovuta al fatto che le capitanerie di porto non dispongono di mezzi adeguati. Questo Ministero interesserà, ancora una volta, il Ministero della marina mercantile perché fornisca alle capitanerie di porto i mezzi necessari per una sorveglianza efficace.

« Per quanto riguarda la pesca nel porto di Napoli risulta trattarsi di situazione non più grave nei confronti di altre zone ma rientrante nel complesso delle irregolarità ingenerate dalla guerra come in qualunque altro settore ».

Il Ministro
SEGNI.

RODINO' MARIO. — *Al Ministro delle finanze e del tesoro.* — « Per conoscere se non intenda estendere ai pensionati della previdenza sociale il beneficio del pacco viveri concesso mensilmente a quelli statali e parastatali, provvedendo con tale giusta equiparazione a porre i detti pensionati, che non hanno diritti inferiori ad alcuno, avendo profuso nel lavoro tutte le loro energie, in condizioni di poter avviare alle sempre crescenti difficoltà della vita ».

RISPOSTA. — « Premesso che nessuna categoria di impiegati statali e i pensionati ha avuto concessioni mensili di pacchi viveri, si fa presente che l'Alto Commissariato per l'alimentazione ha recentemente disposto la distribuzione gratuita di un pacco viveri a favore

dei pensionati della previdenza sociale e dei grandi invalidi di guerra che non risultino attualmente presso uffici e non esercitino attività che assicurino loro una retribuzione a carattere continuativo ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

RODINO' MARIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere:

1°) se non intenda provvedere con una opportuna modifica delle disposizioni relative, ad aumentare al 65° anno il limite di età per il collocamento in quiescenza del personale dipendente dalla Amministrazione delle ferrovie, equiparandolo a tali fini a quello di tutte le altre Amministrazioni dello Stato;

2°) se in attesa di tale provvedimento di equiparazione non ritenga giusto sospendere la messa in quiescenza del personale ferroviario di età inferiore ai 65 anni ».

RISPOSTA. — « Un provvedimento del genere di quello richiesto dall'onorevole interrogante non apparirebbe opportuno nei confronti del personale esecutivo i cui compiti richiedono particolari requisiti fisici a causa dei quali non conviene elevare il limite di età per la messa in quiescenza: sicché il provvedimento stesso dovrebbe riferirsi soltanto al personale degli uffici, nei confronti del quale sarebbe possibile il prolungamento del limite di età, dato il carattere delle mansioni che esso esplica per le quali si richiede un minor grado di efficienza fisica. Ma in tal modo si determinerebbe fra le due categorie di personale una disparità di trattamento che non mancherebbe di provocare malcontento.

« Non si ritiene pertanto il caso di elevare al 65° anno il limite massimo di età per il collocamento in quiescenza del personale ferroviario ».

Il Ministro

FERRARI.

ROMANO. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere il motivo del provvedimento riguardante l'assegnazione al comune di Caltagirone delle acque del bacino idrico Bellia di Piazza Armerina, provvedimento lesivo degli interessi della popolazione di Piazza Armerina, sia per il danno che verrà arrecato ad oltre mille ettari di terreno coltivato a nocciolo e ad ortaggio, sia perché gli abitanti di Piazza Armerina non avrebbero più il quantitativo di acqua neces-

sario per tutto il comune. La popolazione di Caltagirone potrebbe utilizzare le acque delle sorgenti Mascione ».

RISPOSTA. — « La concessione al comune di Caltagirone di derivare acqua ad uso potabile dal bacino Bellia, in comune di Piazza Armerina, fu risposta nel 1935 essendo risultato che le sorgenti del predetto bacino avevano una portata di lire 58 al 1", dei quali litri 28 al 1" furono riservati per l'alimentazione idrica di Piazza Armerina, sicché per Caltagirone sarebbero rimasti di fatto disponibili litri 30 al 1".

« A lavori di captazione quasi ultimati fu riscontrato un notevole abbassamento della portata delle sorgenti Bellia, per cui, assicurata la aliquota di litri 28 al 1" riservata a Piazza Armerina, rimanevano circa litri 4 al 1" per l'acquedotto di Caltagirone.

« Poiché non era possibile ridurre la dotazione idrica di Piazza Armerina, il Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia incaricò la competente sezione idrografica del Genio civile di accertare quali altre riserve idriche si trovassero nel bacino Bellia e in quelli adiacenti, per potersene servire al fine di integrare la portata dell'acquedotto di Caltagirone.

« In seguito a tali accertamenti, l'Ufficio del Genio civile di Catania fu incaricato di approntare il progetto per la captazione di alcune sorgenti minori del Bellia, aventi la portata complessiva di litri 14,90 al 1". Tale progetto — in data 9 maggio 1946 — prevede, oltre alle opere di captazione, anche le opere occorrenti per l'avviamento delle acque direttamente all'abitato di Piazza Armerina in modo da poter alimentare la parte a quota media di detto abitato per sola gravità, recando un vantaggio al detto comune che verrebbe a risparmiare l'onere relativo all'attuale impianto di sollevamento.

« I timori avanzati dal comune di Piazza Armerina, di una eventuale sottrazione delle acque del Bellia di sua spettanza per alimentare l'acquedotto di Caltagirone, risultano pertanto infondati, essendo tassativamente prescritto nel disciplinare annesso alla concessione accordata al comune di Caltagirone che questo potrà derivare soltanto i superi disponibili. Il comune di Piazza Armerina quindi ha tutte le garanzie, che saranno fatte rispettare in qualunque caso da questo Ministero e dai competenti organi dello Stato, che l'acqua spettantegli non potrà essergli tolta.

« Non si disconosce che l'acqua da destinare all'alimentazione idrica di Caltagirone

sarà sottratta a quella ora utilizzata a scopo di irrigazione, ma questo Ministero non ha potuto non considerare la preminente necessità di fornire acqua ad uso potabile all'abitato di Caltagirone che ne è del tutto privo.

« L'opportunità di utilizzare le acque della sorgente Mascione per alimentare l'acquedotto di Caltagirone è stata finora esclusa in considerazione della rilevante spesa che sarebbe necessaria per il sollevamento di circa litri 30 al 1" di acqua da quota 460 a quota 601, pur tenendo presente la minore spesa che sarebbe stata necessaria per la costruzione dell'acquedotto di Caltagirone.

« Non si esclude però che, per una soluzione completa e razionale dell'approvvigionamento dell'abitato di Caltagirone, per il quale occorrono dotazioni ben maggiori di quelle risultate effettivamente disponibili nel bacino Bellia, non si debba porre nuovamente allo studio l'utilizzazione delle sorgenti di Mascione ».

Il Ministro dei lavori pubblici
SERENI.

ROSELLI. — *Al Ministro delle finanze e del tesoro.* — « Per conoscere perché non sia stato fissato un criterio unitario di trattamento economico per il periodo dall'8 settembre 1943 al 25 aprile 1945 nei confronti di quei militari, ufficiali e sottufficiali, che sbandati alla data dell'8 settembre 1943, si sottrassero alla cattura e non collaborarono col tedesco invasore.

« Ove non sia in corso un provvedimento in questo senso, si chiede se vi siano ostacoli a corrispondere a detti militari un trattamento parificato a quello corrisposto alle truppe del Sud che collaborarono con le armate alleate ».

RISPOSTA. — « Nei confronti del personale militare, che, sbandatosi l'8 settembre 1943, si è sottratto alla cattura e non ha collaborato con i nazi-fascisti, è stato stabilito un diverso trattamento economico per il periodo dell'occupazione della località di residenza (e cioè: normali assegni del grado, trattamento in guerra ridotto a metà e razioni viveri in contanti agli ufficiali in servizio permanente effettivo ed ai sottufficiali in carriera continuativa; normali assegni del grado — trattamento di guerra escluso — agli ufficiali e sottufficiali delle categorie in congedo) in considerazione del diverso stato in cui si trovano le due categorie di personale.

« Infatti, mentre per gli ufficiali in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali in car-

riera continuativa esiste un vero e proprio rapporto d'impiego di carattere permanente nei confronti dell'Amministrazione, ciò non si verifica per il personale delle categorie in congedo, per il quale il diritto agli assegni vien meno col cessare dell'effettiva prestazione di servizio.

« Quindi, l'attribuzione a quest'ultimo personale dei normali assegni del grado anche durante il periodo in cui non ha prestato servizio, ha costituito una particolare concessione già di adeguata larghezza, proprio in considerazione e in riconoscimento dei moventi che lo indussero a comportarsi nel modo suindicato.

« Per quanto riguarda la prospettata corresponsione ai militari di cui trattasi del trattamento previsto per le truppe che collaborarono con le armate alleate, si rileva che non si rende possibile consentire tale equiparazione di trattamento, in quanto, mentre le predette hanno partecipato a regolari operazioni di guerra in zona di operazioni, il personale delle categorie in congedo si è semplicemente sottratto alla cattura e non ha svolto, quindi, alcuna attività di guerra.

« Nel caso che i detti militari abbiano fatto parte di formazioni partigiane, ed abbiano ottenuto di ciò regolare riconoscimento, hanno diritto al trattamento previsto per i partigiani combattenti ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*
PETRILLI.

SARDIELLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere il suo pensiero sulla opportunità di ripristinare nella legge penale di rito « restituzione nel termine » a favore del pubblico ministero e delle parti nei congrui casi d'impossibilità derivata da forza maggiore; istituto largamente accolto dalle leggi penali più progredite e che il legislatore fascista ha eliminato da quella italiana.

« Il che potrebbe esser fatto predisponendo un disegno di legge che abroggi l'ultimo capoverso dell'articolo 498 del Codice di procedura penale vigente e, dopo l'articolo 183 dello stesso, inserisca — coi numeri 183-bis e 183-ter — gli articoli 126 e 127 del Codice di procedura penale del 1913.

« Per i casi di fatti di forza maggiore già verificatisi, si potrebbe provvedere transitoriamente, assegnando per la presentazione della domanda necessaria un termine eccezionale determinato ».

RISPOSTA. — « La Commissione per la riforma del Codice di procedura penale si è da tempo pronunziata in senso favorevole al ripristino dell'istituto della restituzione in termine, già accolto nel cessato Codice di rito del 1913 (articoli 126 e 127).

« Si aggiunge che il relativo provvedimento è compreso tra quelli per i quali la Commissione suddetta intende approntare un progetto di immediata attuazione ».

Il Sottosegretario di Stato

MERLIN.

SELVAGGI. — *Al Ministro delle finanze e del tesoro.* — « Per conoscere se non ritenga necessario addivenire ad una sollecita e favorevole soluzione del provvedimento promosso dal Ministro della difesa nei confronti degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei carabinieri, di fanteria e di amministrazione, che rivestirono la qualifica di primo tenente, tenendo presente che il provvedimento stesso:

a) è elementare atto di giustizia riparatrice dovuto ad un esiguo numero di valorosi ufficiali combattenti nella guerra italo-austriaca 1915-18, i quali dopo 30 anni di spalline sono ancora capitani o maggiori, gradi iniziali della carriera;

b) è ispirato a criteri di analogia con le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1944, n. 9, relativo alla ricostruzione delle carriere danneggiate dall'arbitrio di leggi fasciste;

c) ha strette e logiche relazioni di armonia integrativa con le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 agosto 1945, n. 659, relativo all'aumento dei limiti di età per gli ufficiali dei carabinieri, in quanto assicura identità di trattamento agli ufficiali di che trattasi;

d) è confortato dall'alto parere del Consiglio di Stato, il quale ha convenuto che la materia trattata dall'articolo 140 della legge 9 maggio 1940, n. 370, merita di essere riveduta al fine di emanare quelle disposizioni ulteriori, che assicurino una perfetta rispondenza ed armonia tra le norme e la sua finalità, onde eliminare le verificatesi sperequazioni di carriera;

e) non costituisce aggravio alle finanze dello Stato in quanto non comporta corresponsione di arretrati, né eccessivo aumento di emolumenti perché trattasi di un esiguo numero di ufficiali, i quali, per la loro anzianità di spalline, percepiscono già le indennità del grado superiore ».

RISPOSTA. — « In ordine ai singoli punti di cui alla suddetta interrogazione si fa presente quanto segue:

a) a prescindere che i gradi di capitano e di maggiore non possono considerarsi — come in effetti non sono — gradi iniziali della carriera, sta di fatto che i criteri che presiedono all'avanzamento degli ufficiali — al pari di quelli stabiliti per tutti i funzionari statali — sono intesi ad assicurare la migliore scelta per l'accesso ai gradi superiori e pertanto il caso degli ufficiali provenienti dai primi tenenti che ricoprono tuttora i predetti gradi è da considerare nel quadro delle vicissitudini di carriera che più o meno si verificano in molti ruoli;

b) non si riscontra che la proposta in esame possa avere analogia con il criterio informatore del decreto legislativo 9 gennaio 1944, n. 9, atteso che quest'ultimo decreto si ricollega con i provvedimenti che colpiscono gli interessati per motivi politici e razziali (escludendoli dall'avanzamento ovvero licenziandoli), indipendentemente da qualsiasi altra valutazione. Nel caso degli ufficiali provenienti dai primi tenenti non si riscontrano limitazioni di tale carattere né di altra specie (essi hanno beneficiato — ove meritevoli — dei prescritti vantaggi di carriera, delle promozioni per merito di guerra, nonché di tutte le altre disposizioni vigenti del tempo sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, alla stregua dei loro colleghi). Nella specie non risulta trattarsi di arbitrio di leggi fasciste, poiché le disposizioni che hanno fin qui regolato l'avanzamento concernono valutazioni di ordine tecnico fissate dall'Amministrazione, nei riguardi dei requisiti prescritti per tutti gli ufficiali, in ordine ai quali può sempre essere esaminata l'opportunità di innovare alle medesime nell'interesse della migliore organizzazione dei servizi e non per addivenire a rivalutazioni di carriera che, per ragioni di principio, non possono essere ammesse anche per le conseguenze d'ordine finanziario che inevitabilmente ne conseguirebbero;

c) il decreto legislativo 26 agosto 1945, n. 659, riguardante l'aumento dei limiti di età per la permanenza nei singoli gradi degli ufficiali dei carabinieri e i provvedimenti intesi a colmare la deficienza di ufficiali di detta Arma esistente nel 1945 in relazione alle necessità del momento, non può essere invocato per la revisione della carriera degli ufficiali provenienti dai primi tenenti;

d) l'articolo 140 della legge 9 maggio 1940, n. 370, che ha ridotto, a favore degli

ufficiali di cui trattasi, di due anni (riduzione da sette a cinque anni) il periodo di permanenza minima nel grado di capitano prescritto per l'avanzamento, ha soltanto voluto consentire agli ufficiali di cui trattasi — attesa la più lunga sosta nel grado di tenente — l'attenuazione di uno dei requisiti necessari (permanenza minima nel grado) per poter conseguire la promozione, ma non ha innovato agli altri requisiti (posizione di ruolo, vantaggi di carriera, classifica, ecc.) che concorrono a maturare il titolo alla promozione. Ove l'indicata disposizione abbia dato, come affermato, eccessivo peso a determinati requisiti ed in specie ai cosiddetti vantaggi di carriera dipendenti dal possesso di particolari titoli, quali ad esempio la scuola di guerra, non cade dubbio che tale materia — come accennato al precedente punto b) — potrà essere riesaminata alla stregua dei criteri che potranno informare il nuovo ordinamento dell'esercito. Resta peraltro esclusa la possibilità, per le già indicate ragioni di principio e di ordine finanziario, di addivenire alle chieste rivalutazioni che d'altronde non recherebbero alcun vantaggio all'Amministrazione, stante l'attuale necessità di procedere allo sfollamento dei quadri;

e) va infine posto in rilievo che la revisione delle carriere degli ufficiali in parola, ove accolta, apporterebbe una spesa a carico dell'erario a seguito delle promozioni che conseguirebbero gli ufficiali medesimi, determinata dai maggiori assegni del grado superiore e quindi del trattamento che andrebbero a fruire in applicazione della legge sullo sfollamento. L'indicato maggiore onere sarebbe senza meno suscettibile di incrementi non precisabili, ma certamente di grave entità, per effetto dei riflessi che l'adozione delle proposte rivalutazioni determinerebbero in altri settori del personale della pubblica Amministrazione ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

SELVAGGI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se non intenda promuovere un provvedimento tendente ad estendere l'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 394, all'oggetto « ricostruzione delle carriere dei militari della marina reduci dalle prigionie di guerra o dell'internamento », anche agli ufficiali e sottufficiali discriminati con la formula più ampia, i quali alla data dell'8 settembre 1943, tro-

vandosi sbandati per le ragioni più diverse, non poterono fruire del beneficio del suddetto decreto ».

RISPOSTA. — « Con il decreto legislativo 30 novembre 1945, n. 394 furono dettate norme per la ricostruzione della carriera dei militari della Marina, reduci dalla prigionia di guerra o dall'internamento, sulla base delle disposizioni previste per i militari dell'Esercito in analoga condizione dall'articolo 103 della legge 9 maggio 1940, n. 370, modificate dall'articolo 7 del decreto legislativo 15 ottobre 1944, n. 378, nonché dall'articolo 13 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1519, modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 248.

« Nei riguardi dei militari della Marina, rimasti in territorio occupato dal nemico dopo l'8 settembre 1943, furono invece, emanate le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 3 aprile 1944, n. 104, modificato dal decreto legislativo 26 ottobre 1944, n. 361 in base al quale fu prevista, in loro favore, la riserva di anzianità in casi di promozioni effettuate durante la loro assenza dal servizio, e fu concesso il beneficio del rientro nei ruoli in soprannumero, nell'ipotesi di mancanza di posto in organico, evitando il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri nei loro confronti con conseguente riduzione degli assegni.

« Questo Ministero non ha potuto, né lo ritiene tuttora possibile, estendere ai militari della Marina rimasti in territorio occupato dal nemico le norme di cui al decreto legislativo 30 novembre 1945, n. 394, suscitato, in quanto i benefici della promozione in soprannumero e della retroattività amministrativa, ai soli effetti della prima promozione, sono, dalla legislazione vigente per le varie Forze armate, previsti nei soli confronti dei militari reduci dalla prigionia di guerra o dall'internamento.

« Si aggiunge che l'estensione di facoltà di promozioni in soprannumero, che determinano di fatto una eccedenza rispetto all'organico, non si appalesa opportuna nell'attuale fase di sfollamento del personale militare, e che essa non sarebbe in armonia con l'indirizzo di evitare aggravii per il bilancio dello Stato ».

Il Ministro
GASPAROTTO.

TEGA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere quali provvedimenti abbia emanato o intenda emanare a favore di quegli insegnanti di Stato di qualunque or-

dine e grado che durante il periodo fascista abbiano subito persecuzioni e rappresaglie di ordine politico, sia coll'interruzione forzata del servizio, sia coll'arresto o retrocessione della carriera ».

RISPOSTA. — « Agli insegnanti delle scuole elementari e medie che durante il periodo fascista hanno subito persecuzioni e rappresaglie d'ordine politico coll'interruzione forzata del servizio e con l'arresto o retrocessione della carriera sono state applicate le disposizioni di carattere generale emanate per tutti i dipendenti dello Stato, che prevedono, appunto, la ricostruzione delle carriere.

« Per quanto si riferisce agli insegnanti delle medesime due categorie che, per motivi politici, non poterono adire i concorsi, è stato già approvato un provvedimento legislativo, presentemente in corso di pubblicazione, che prevede la loro ammissione in ruolo con determinate agevolazioni ».

Il Ministro
GONELLA.

VILLABRUNA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e delle finanze e tesoro.* — « Per conoscere i motivi per i quali — con manifesta noncuranza delle difficili condizioni economiche in cui versano gli insegnanti e con disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di funzionari statali — non si è ancora provveduto alla liquidazione in loro favore della indennità di presenza rendendo — con tale indugio — pressoché irrisorio il beneficio che dal suddetto provvedimento gli insegnanti si sarebbero potuto attendere ».

RISPOSTA. — « In attesa che sia perfezionato il provvedimento di estensione al personale insegnante e non insegnante del premio giornaliero di presenza — provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 23 aprile 1947 — con circolare numero 6110 del 22 febbraio ultimo scorso, il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa col Ministero del tesoro, ha già impartito istruzioni alle autorità scolastiche dipendenti per la immediata corresponsione di un congruo acconto sulle competenze spettanti al personale stesso.

« A tal fine sono stati accreditati ai Provveditori agli studi i fondi necessari, in relazione allo stanziamento di lire seicento milioni concesso dal Ministero del tesoro ».

Il Ministro della pubblica istruzione
GONELLA.

VISCHIONI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere: se corrisponde al vero che la concessione della navigazione del Lago di Garda sia stata nuovamente prorogata di sei mesi; se sia al corrente dello stato lamentevole del servizio merci e viaggiatori sul lago, dello stato di abbandono dei natanti in servizio e di quelli che da anni giacciono sul fondo del lago semi-affondati e ciò certamente non nell'interesse del patrimonio nazionale; se non fosse più conveniente, nell'interesse del servizio, del personale e del materiale, rinnovare la concessione alla ditta uscente o aprire un nuovo concorso di appalti.

« E per conoscere, inoltre, a quanto ammontano i sussidi dati a tutt'oggi alla ditta Cannobbio tuttora appaltatrice ».

RISPOSTA. — « La concessione del servizio di navigazione sul Lago di Garda è stata prorogata ulteriormente di sei mesi, con decorrenza dal 15 aprile 1947, a favore della « S. A. per la navigazione sul Lago di Garda » in virtù della legge 6 gennaio 1943, n. 17, con la quale venne data facoltà all'Amministrazione governativa di prorogare o rinnovare a condizioni corrispondenti sostanzialmente alle precedenti e fino a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra, le concessioni di pubblici servizi di navigazione sui laghi, scadenti o scadute alla data di pubblicazione della legge stessa.

« L'ulteriore proroga di cui trattasi si è dovuta accordare onde garantire la continuazione dell'importante servizio pubblico nelle more dell'istruttoria per l'esame comparativo delle varie domande relative ad una nuova concessione regolare.

« Sono perfettamente al corrente del modo non certo brillante con cui vengono disimpegnati i servizi merci e viaggiatori sul lago; ma ciò deriva dalle gravi condizioni finanziarie in cui si trova la società esercente, che non sono dissimili da quelle in cui si dibattono tutte le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, a causa della notoria crisi generale, determinata dallo sfasamento tra i proventi del traffico e le spese di esercizio, aumentate queste ultime a dismisura in confronto dei prodotti.

« Per quanto riguarda i natanti danneggiati, debbo far notare, ad onore del vero, che la società concessionaria, onde garantire la continuazione del servizio, si è assunta l'oneroso compito di effettuare importanti lavori di recupero e di ricostruzione per conto dello Stato, rimanendo tuttora creditrice di ingenti somme.

« Sulla nuova concessione posso portare a conoscenza che sono state esaminate comparativamente dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, insieme con la domanda della « Soc. An. per la navigazione sul Lago di Garda », quelle di altre imprese aspiranti alla concessione stessa. La pratica relativa trovasi attualmente in esame presso il Ministero delle finanze e del tesoro.

« Per ciò che concerne i sussidi, la S. A. per la navigazione sul Lago di Garda, ha percepito in questi ultimi anni le seguenti somme, corrisposte, a sensi di legge, a parziale copertura degli accertati *deficit* di esercizio: esercizi finanziari 1939-40, 1944-45, lire 3 milioni 548.000; esercizio finanziario 1945-46, lire 6.000.000; esercizio finanziario 1946-47, lire 25.343.000; oltre, beninteso, la normale sovvenzione prevista dagli atti di concessione ».

Il Ministro
FERRARI.

VISCHIONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se egli sia al corrente dello stato di disagio (e si potrebbe dire di dissesto economico) in cui versano le varie sedi provinciali dell'Istituto nazionale assistenza malattia ai lavoratori, che vogliono veramente fare sul serio l'assistenza a tutti i lavoratori dell'industria e dell'agricoltura.

« Se non crede urgentissimo perequare i vari contributi delle diverse categorie di lavoro, prima della messa in atto di gestioni separate da parte dell'industria, per cui, in alcune sedi, ne è già fatta esplicita richiesta.

« Tale provvedimento avrebbe, come immediata conseguenza, la sospensione dell'assistenza dei lavoratori dell'agricoltura e delle altre categorie.

« Urge adeguare l'effettiva percentuale dell'industria ai salari globali dell'agricoltura su basi di accertamenti provinciali e non nazionali ».

RISPOSTA. — « A questo Ministero è ben nota la situazione finanziaria della gestione dell'Istituto nazionale assicurazione malattia dei lavoratori, la quale mentre si presenta regolare per il settore dell'industria in seguito al decreto legislativo 19 aprile 1946, n. 213, che fissa al 5 per cento (per gli operai) e al 3 per cento (per gli impiegati) il contributo assicurativo da corrispondersi sull'intera retribuzione, è deficitaria per gli altri settori dell'agricoltura, del commercio e del credito e assicurazione.

« Con decreto legislativo 9 aprile 1946, n. 212, le aliquote contributive per l'agricoltura furono portate a circa 9 volte quelle precedentemente in vigore; il detto aumento, però, è risultato insufficiente a far fronte alle spese per il maggior costo delle prestazioni assicurative.

« Questo Ministero ha pertanto promosso l'esame del problema, d'intesa con le associazioni sindacali e gli enti interessati, per l'adeguamento delle aliquote predette all'effettivo attuale costo dell'assistenza sia nel settore dell'agricoltura, sia negli altri del commercio, del credito e dell'assicurazione.

« Lo scrivente non mancherà di provocare una sollecita conclusione dell'esame in corso e la predisposizione di un provvedimento che migliori l'assistenza malattia in favore dei lavoratori di cui trattasi ».

Il Ministro
ROMITA.

ZACCAGNINI. — *Al Ministro delle finanze e del tesoro.* — « Per sapere se non ritenga necessario (analogamente a quanto è stato fatto per il regio decreto-legge 3 settembre 1941, n. 882, abrogato con decreto luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 343) procedere alla abrogazione del regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 1935, che fa obbligo ai Monti di credito su pegno di non vendere all'asta, ma di cedere alla Banca d'Italia gli oggetti d'oro.

« Il sopravvivere di tale decreto costituisce per i pignoranti che non sono in grado di riscattare i propri oggetti una dannosa ingiustizia, poiché tali oggetti vengono rilevati dalla Banca d'Italia al prezzo ufficiale dell'oro, spesso di molto inferiore a un possibile prezzo d'asta.

« Poiché i pignoranti di oro costituiscono una categoria che avendo conosciuta un tempo l'agiatazza ora conosce la più nera miseria, sembra all'interrogante sommamente ingiusto che si voglia, inoltre, impedirle di realizzare quel sopraprezzo che costituirebbe per tanti disgraziati una fonte di momentaneo sollievo ».

RISPOSTA. — « Al riguardo si informa che è già stato predisposto uno schema di provvedimento legislativo per l'abrogazione degli articoli 6, 7 e 10 del cennato decreto, trasmesso, per il parere, fin dal 24 marzo 1947, ai Ministeri dell'industria e commercio, di grazia e giustizia e del commercio con l'estero, alla Banca d'Italia ed all'Ufficio italiano dei cambi.

« Appena esaurita questa fase preparatoria sarà cura di questo Ministero provvedere alla diramazione al Consiglio dei Ministri dello schema suddetto ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

ZACCAGNINI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, delle poste e telecomunicazioni e delle finanze e tesoro.* — « Per chiedere se non ritengano urgente e necessario prendere in esame e risolvere la tragica situazione in cui versa una benemerita categoria di lavoratori: i ricevitori postali a riposo. Trattasi di una categoria non numerosa, ma appunto per questo minori dovrebbero essere le difficoltà per ovviare alla miseria che la opprime dopo aver dato tanti anni di onesto lavoro.

« Le loro pensioni (a quanto risulta all'interrogante) vanno « attualmente » da un minimo di lire 400 a un massimo di lire 660 mensili.

« In attesa di una radicale riforma della previdenza non è possibile che lo Stato non provveda intanto (come ha già fatto per altre categorie di pensionati) alle urgentissime necessità di questa misera categoria di lavoratori ».

RISPOSTA. — « Si fa presente che il trattamento previdenziale dei ricevitori postali esula dalla competenza di questa Amministrazione in quanto i suddetti lavoratori, in base alle disposizioni vigenti, sono iscritti obbligatoriamente ad uno speciale Istituto di previdenza, sottoposto alla tutela del Ministero delle poste e telecomunicazioni, il quale pertanto, anch'esso interrogato dalla S. V., potrà rispondere esaurientemente al quesito che forma oggetto della interrogazione ».

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
ROMITA.